V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 92

ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 122

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Nuovo testo C. 2117 e abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) *(Seguito esame e rinvio)* 100

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 101

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 101

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007. C. 2123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 102

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Nuovo testo C. 1339 (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 105

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 105

Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 105

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 140

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 112

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto n. 156 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 113

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Rilievi alla II Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* . 113

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 114

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (Rilievi alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* 115

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (Rilievi alla VI Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 116

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio) 116

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 (Rilievi alla X Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 116

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (Rilievi alla X Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 117

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2020. Doc. LIX, n. 2 *(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio)* 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

AVVERTENZA 120

ERRATA CORRIGE 120

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
C. 2407 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e che al momento del presente esame non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e delle altre che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, evidenzia che l'istituzione del Ministero dell'Istruzione (MI) e del Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) in sostituzione del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica (MIUR) determina nuovi e maggiori oneri connessi alla corresponsione di emolumenti ai titolari degli incarichi apicali degli uffici di diretta collaborazione di nuova istituzione (Capo di gabinetto, Capo ufficio legislativo, Capo ufficio stampa, Capo segreteria tecnica) nonché al Consigliere diplomatico, al Presidente dell'organismo interno di valutazione (OIV) e ai 2 membri del medesimo organismo, nonché ai 5 vice capi di gabinetto, e che tali oneri di personale vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 1.897.000 annui a decorrere dal 2020. Al riguardo prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica. Evidenzia altresì che a tali oneri, già previsti dal testo originario del decreto-legge in esame, in base alle modifiche approvate dal Senato, vanno aggiunti euro 364.000 nel 2020 ed euro 436.000 annui a decorrere dal 2021, anch'essi configurati come limiti di spesa; rileva che questi ultimi oneri, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, derivano dalla possibilità riconosciuta a normativa vigente di individuare per ciascuno dei due nuovi dicasteri sino a 20 collaboratori e sino a 15 esperti o consulenti nonché dalla possibilità di attribuire ai vice capi di gabinetto e dell'ufficio legislativo un'indennità aggiuntiva che ne remuneri le maggiori responsabilità. Segnala che la relazione tecnica, con riguardo alla nomina di collaboratori ed esperti, afferma che l'onere annuo a regime di 436.000 euro include una maggiore spesa di 350.000 euro annui per il solo Ministero dell'università e della ricerca mentre il Ministero dell'istruzione potrà farsi carico di tale possibilità nell'ambito del proprio bilancio, grazie alla maggiore dimensione finanziaria del medesimo. Evidenzia che la differenza di 86.000 euro rispetto all'importo stanziato è dovuta alla corresponsione dell'indennità aggiuntiva, per la quale è previsto uno stanziamento di 43.000 euro per ciascuno dei due Ministeri coinvolti. Tanto premesso, andrebbero a suo avviso forniti dati ed elementi di quantificazione volti a suffragare quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale il Ministero dell'istruzione potrà farsi carico della eventuale nomina di collaboratori ed esperti nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. Andrebbero altresì acquisiti, a suo parere, i dati sottostanti la quantificazione dell'onere di 350.000 euro per i compensi a esperti e collaboratori nonché quelli in base ai quali è stato determinato lo stanziamento per le indennità aggiuntive: ciò al fine di verificare che le predette spese possano essere effettivamente contenute entro i limiti massimi indicati.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, recante Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri evidenzia che l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica in sostituzione del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca scientifica determinerà, rispetto all'assetto previgente, un incremento di tre posti di dirigente di prima fascia dal quale discendono maggiori oneri che vengono determinati in 693.000 euro annui a decorrere dal 2021. Al riguardo non formula osservazioni tenuto conto dei dati e degli elementi di quantificazione a tal fine evidenziati dalla relazione tecnica. Rileva che una delle 3 posizioni dirigenziali generali è stata prevista in forza delle modifiche approvate dal Senato e che l'incarico viene fatto, pertanto, decorrere dal mese di marzo (data della presumibile entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame). In ragione di tale decorrenza la maggiore spesa di personale ammonta a 0,193 milioni di euro nel 2020 e a 0,231 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

In merito ai profili finanziari relativi all'incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR (comma 1-*bis*), pur prendendo atto dei dati di quantificazione e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, rileva che l'incremento è posto dalla norma a carico del bilancio della medesima Agenzia. Infatti la relativa spesa – determinata dalla norma in euro 250.000 per il 2020 e in euro 500.000 a decorrere dal 2021 – in base a quanto riferito dalla relazione tecnica verrà coperta attraverso una riprogrammazione delle spese sostenute per il funzionamento dell'Agenzia nell'ambito del trasferimento che annualmente il Ministero dell'università e della ricerca assicura e, pertanto senza alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica.

In proposito, rileva preliminarmente che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009. Segnale inoltre che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, la predetta riprogrammazione interesserà in particolare le spese per i servizi di valutazione affidati all'esterno, sostituendo quindi gli stessi con assunzione di un contingente di personale. Da ciò evince che, per la copertura di oneri certi e di carattere permanente, dovuti ad assunzioni di personale in misura fissa – e non entro un contingente massimo- è previsto l'utilizzo di risorse derivanti da operazioni di riprogrammazione, il cui effetto finanziario non risulta suffragato da specifici dati quantitativi, che facciano riferimento anche alla media storica della spesa effettuata per i predetti servizi di valutazione e allo sviluppo temporale della stessa.

In proposito reputa quindi necessario acquisire i relativi dati ed elementi di valutazione tenuto conto che la disponibilità effettiva di tali risorse risulta condizionata dalla presenza di risorse attualmente non utilizzate nel bilancio dell'Agenzia ovvero dalla possibilità per la stessa di operare forme di riallocazione delle spese iscritte in bilancio – senza incidere su attività già avviate o programmate – secondo importi e tempistiche tali da assicurare l'effettiva conseguibilità dell'effetto finanziario necessario alla copertura degli oneri in esame. I predetti elementi dovrebbero a suo avviso essere inoltre idonei a confermare che anche le risorse utilizzate a copertura – così come gli oneri derivanti dalla norma – abbiano carattere di certezza e permanenza nel tempo. In merito a quest'ultimo aspetto, ricorda che l'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 prevede che l'ANVUR provveda alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che il Ministro possa riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione. Osserva che, qualora le risorse di bilancio che si intende utilizzare a fini di copertura fossero quelle derivanti da quest'ultima linea di finanziamento, le stesse potrebbero non presentare i necessari caratteri di certezza: in proposito appare necessario un chiarimento. An-

drebbero infine a suo parere forniti elementi volti ad escludere un'eventuale progressione – entro un orizzonte almeno decennale – della spesa retributiva per il personale assunto.

Con riguardo all'articolo 3, recante Ripartizione delle strutture e degli uffici, circa i profili di quantificazione degli oneri – pari a 0,435 milioni di euro nel 2020 e a 1,302 milioni di euro a decorrere dal 2021 – relativi alla norma (comma 3-*bis*) che dispone l'incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca rispetto a quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non formula osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con specifico riguardo alle operazioni di ripartizione del personale tra i due dicasteri (comma 4), prende atto di quanto riferito nell'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame parlamentare al Senato, che conferma che la ripartizione verrà disposta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente.

Non formula inoltre osservazioni in merito al comma 9-*bis* nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che, come affermato dalla relazione tecnica riferita all'emendamento approvato dal Senato nonché dalla relazione tecnica riferita alla disposizione novellata, all'avvalimento di Sogei S.p.A. da parte del Ministero dell'istruzione si provveda nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*bis*, recante Funzione dirigenziale tecnica, evidenzia che la disposizione appare caratterizzata da un contenuto prevalentemente ordinamentale. Quanto alla clausola di non onerosità, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale giudica opportuna una conferma – che la neutralità finanziaria del regolamento da adottare ai sensi del comma 1 possa essere oggetto di valutazione nel quadro della verifica parlamentare delle quantificazioni riferite al medesimo provvedimento.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*quater*, recante Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, evidenzia che le norme (comma 1 e 2) rimandano, dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico 2021-2022, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, che disciplina le attività di programmazione e reclutamento del personale da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM, nel rispetto della dotazione organica delle stesse ed entro i limiti delle risorse disponibili. Al riguardo reputa necessario chiarire se il rinvio dell'applicazione del regolamento in riferimento possa eventualmente incidere su effetti finanziari già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, con riguardo all'applicazione del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019. Non ha alcunché da osservare in merito al comma 3, stante il contenuto ordinamentale della medesima disposizione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante Disposizioni finali e transitorie, evidenzia che il comma 12, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, di un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. A tal fine sono istituiti 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale e sono autorizzate procedure concorsuali pubbliche ed assunzioni a tempo indeterminato per un numero di 10 unità di personale di area III – F1. Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, rileva che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni di qualifiche funzionali venisse determinato entro un

limite massimo. In proposito ritiene necessario di acquisire l'avviso del Governo. Non ha alcunché da osservare in merito al comma 2, che individua transitoriamente l'organico del personale degli Uffici di diretta collaborazione in 130 unità per il Ministero dell'istruzione ed in 60 unità per il Ministero dell'università e ricerca; ciò in quanto in base al vigente regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 155 del 2019, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è fissato in complessive 190 unità.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante Disposizioni finanziarie, andrebbero a suo avviso forniti chiarimenti in merito alla portata applicativa dei commi 2-*bis* e 2-*ter*. Osserva, in particolare, che il comma 2-*bis* incrementa (nella misura di 5 milioni per il 2020) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e che il medesimo comma 2-*bis* destina poi « l'autorizzazione di spesa » (non, dunque, il solo incremento) alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (anziché per l'accesso alla sola scuola secondaria come attualmente previsto) e rinvia a un decreto ministeriale la fissazione dei compensi per i componenti e i segretari delle commissioni di concorso del 2020. Rileva che, pertanto, agli oneri per l'organizzazione dei concorsi sembrerebbero essere destinati non solo i 5 milioni stanziati e coperti dal decreto in esame bensì anche – in parte o almeno potenzialmente – un'autorizzazione di spesa già destinata, a legislazione vigente, ad una più specifica finalità (concorsi per la scuola secondaria). Ritiene quindi necessario acquisire elementi circa l'ammontare degli oneri attesi per i concorsi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado nonché acquisire una conferma circa l'assenza di programmi di spesa già avviati o programmati per il 2020 sull'autorizzazione di spesa della quale sembra consentirsi l'utilizzo anche integrale. Segnala inoltre che viene demandata ad una fonte secondaria la fissazione dei compensi delle commissioni di concorso: premessa la necessità di acquisire elementi riguardo all'entità di tale onere, di ammontare non determinato, evidenzia che, stante il tenore letterale della norma, non appare chiaro se lo stesso debba trovare compensazione a valere sulla complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 ovvero sul solo incremento della stessa disposto dallo stesso comma 2-*bis* per 5 milioni di euro nel 2020. Rileva che, a sua volta, il comma 2-ter copre l'onere di 5 milioni per il 2020 riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, cosiddetta « la buona scuola », finalizzato all'attuazione del piano nazionale di formazione e alla realizzazione delle attività formative del personale docente nonché di contrasto al bullismo. In proposito andrebbe a suo parere acquisita conferma che la riduzione dell'autorizzazione di spesa non incida su iniziative già programmate o avviate a legislazione vigente per le predette finalità a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 5 provvedono agli oneri complessivamente derivanti dal presente decreto, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, tramite le seguenti modalità: *a)* quanto a 3.483.000 euro per il 2020, a 3.439.000 euro per il 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *b)* quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; *c)* quanto a 969.000 euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare con riferimento alle modalità di copertura di cui alle lettere *a)* e *b)*, giacché i rispettivi accantonamenti presentano le necessarie disponibilità. Con riguardo, invece, alla forma di copertura di cui alla lettera *c)*, rappresenta che l'articolo 1 della legge n. 440 del 1997 ha istituito il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, le cui risorse sono poi confluite, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, lettera *a)*, del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca stanziamenti assai cospicui allocati su una pluralità di capitoli di spesa. Al riguardo, non ha quindi osservazioni da formulare, anche in considerazione di quanto precisato nella relazione tecnica presentata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove viene specificato che l'autorizzazione di spesa in parola risulta « capiente, non gravata da obbligazioni giuridicamente perfezionate né in corso di perfezionamento ». Segnala che il successivo comma 2 dell'articolo in commento autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il comma 2-*ter* del medesimo articolo 5 provvede invece agli oneri derivanti dal rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa all'organizzazione delle procedure concorsuali per l'accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria, che viene incrementata, secondo quanto disposto dal precedente comma 2-*bis*, di 5 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare all'organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. In particolare, evidenzia che ai predetti oneri la norma in commento provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, relativa all'attuazione del Piano nazionale di formazione e alla realizzazione delle attività formative dei docenti, nello specifico utilizzando la quota di risorse aggiuntive ad essa destinate per effetto dell'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019. In proposito, rileva che tale ultima disposizione, nell'incrementare le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 125, ne ha contestualmente finalizzato l'impiego all'adozione di misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica (quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2020) e di prevenzione e contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* (quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022). In tale quadro, considerato che la disposizione in esame non reca precisazioni al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca quale dei due ambiti di intervento indicati dal citato comma 256 risulti effettivamente interessato dalla riduzione di risorse prevista per l'anno 2020 ed assicuri che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato 1)*, evidenzia in particolare che gli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente sui capitoli 1006, piano gestionale n. 4, e 1005, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi quelli relativi agli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, nonché gli ulteriori stanziamenti previsti dal presente decreto-legge consentono di far fronte alla spesa per il personale quale risultante dall'articolo 1 del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, incluse le indennità aggiuntive previste per i vice capo di gabinetto e degli uffici legislativi.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1-*bis*, ricorda che sin dall'inizio della propria operatività, l'Agenzia nazionale di

valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha svolto le attività di valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM) utilizzando, oltre al personale della dotazione organica, servizi di valutazione esterni anche attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con oneri a carico del proprio bilancio, con una spesa media registrata nell'ultimo triennio pari a circa 525.000 euro annui.

Ricorda inoltre che la copertura dei suddetti oneri è sempre stata assicurata nell'ambito delle dotazioni finanziarie di bilancio dell'ANVUR e, nello specifico, nei limiti delle disponibilità finanziarie fisse e continuative iscritte a tale scopo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasferite ad ANVUR per il proprio funzionamento.

Evidenzia quindi che – poiché come previsto dall'articolo 1, comma 1131, lettera *f)*, della legge n. 145 del 2018, a decorrere dal 1° luglio 2019 il ricorso a tale tipologia di contratti di collaborazione non è più possibile e i contratti attualmente in corso si concluderanno tra il mese di marzo e il mese di giugno 2020 – i risparmi che ne conseguiranno saranno reinvestiti per l'internalizzazione dei servizi di valutazione attraverso l'incremento della dotazione organica dell'ANVUR, che comporterà, per l'anno 2020, una spesa di circa 250.000 euro, nell'ipotesi che le nuove assunzioni vengano effettuate a partire dal prossimo mese di luglio e, a regime a decorrere dal 2021, una spesa pari a circa 500.000 euro.

Segnala inoltre che la spesa retributiva per il personale assunto non potrà essere incrementata nei prossimi dieci anni se non per le normali dinamiche stipendiali che riguardano tutto il comparto della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa vigente con riferimento agli adeguamenti contrattuali e ad invarianza finanziaria per eventuali progressioni economiche a valere sul fondo accessorio dell'ANVUR.

Assicura poi che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 3, concernente l'avvalimento di Sogei Spa da parte del Ministero dell'istruzione, si provvederà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Osserva quindi che le disposizioni di cui all'articolo 3-*quater*, nel disporre la mera proroga dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, hanno mero valore ordinamentale, limitandosi ad intervenire in materia di reclutamento del personale dell'AFAM, senza modificare le relative facoltà assunzionali né prevedere deroghe alle procedure autorizzatorie, con ciò non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, in relazione all'articolo 5, comma 2-*ter*, conferma che la riduzione del fondo per la formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, disposta a copertura degli oneri dovuti all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa all'organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, non compromette la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel prendere atto che le spese relative all'incremento della dotazione organica dei nuovi Ministeri sono adeguatamente coperte, chiede alla rappresentante del Governo se nel provvedimento sia prevista anche la copertura delle spese per gli uffici di diretta collaborazione dei sottosegretari del nuovo Ministero dell'università e della ricerca.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, segnala che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del provvedimento, il numero totale dei componenti del Go-

verno, compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e sottosegretari, resta invariato a sessantacinque.

La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala come l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, sia riferita, come indicato anche nella relazione tecnica, agli oneri conseguenti all'aumento di alcuni uffici di diretta collaborazione.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che la fissazione di un numero massimo di componenti del Governo implica che l'eventuale nomina di un ulteriore sottosegretario dovrà necessariamente essere compensata mediante una corrispondente riduzione del numero dei componenti del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che le risorse necessarie alla copertura delle spese per gli uffici di diretta collaborazione dei sessantacinque membri del Governo sono disponibili a legislazione vigente, tenendo anche conto degli ulteriori stanziamenti previsti dal presente provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2407 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020, recante: Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente sui capitoli 1006, piano gestionale n. 4, e 1005, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi quelli relativi agli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, nonché gli ulteriori stanziamenti previsti dal presente decreto-legge consentono di far fronte alla spesa per il personale quale risultante dall'articolo 1 del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, incluse le indennità aggiuntive previste per i vice capo di gabinetto e degli uffici legislativi;

con riferimento all'articolo 2, comma 1-*bis*, sin dall'inizio della propria operatività, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha svolto le attività di valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM) utilizzando, oltre al personale della dotazione organica, servizi di valutazione esterni anche attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con oneri a carico del proprio bilancio, con una spesa media registrata nell'ultimo triennio pari a circa 525.000 euro annui;

la copertura dei suddetti oneri è sempre stata assicurata nell'ambito delle dotazioni finanziarie di bilancio dell'ANVUR e, nello specifico, nei limiti delle disponibilità finanziarie fisse e continuative iscritte a tale scopo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasferite ad ANVUR per il proprio funzionamento;

poiché come previsto dall'articolo 1, comma 1131, lettera *f)*, della legge n. 145 del 2018, a decorrere dal 1° luglio 2019 il ricorso a tale tipologia di contratti di collaborazione non è più possibile e che i contratti attualmente in corso si concluderanno tra il mese di marzo e il mese di giugno 2020, i risparmi che ne conseguiranno saranno reinvestiti per l'internalizzazione dei servizi di valutazione attraverso l'incremento della dotazione organica dell'ANVUR che comporterà per l'anno 2020 una spesa di circa 250.000

euro, nell'ipotesi che le nuove assunzioni vengano effettuate a partire dal prossimo mese di luglio e, a regime, a decorrere dal 2021, una spesa pari a circa 500.000 euro;

la spesa retributiva per il personale assunto non potrà essere incrementata nei prossimi dieci anni se non per le normali dinamiche stipendiali che riguardano tutto il comparto della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa vigente con riferimento agli adeguamenti contrattuali e ad invarianza finanziaria per eventuali progressioni economiche a valere sul fondo accessorio dell'ANVUR;

all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 3, concernente l'avvalimento di Sogei Spa da parte del Ministero dell'istruzione, si provvederà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 3-*quater*, nel disporre la mera proroga dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, hanno mero valore ordinamentale, limitandosi ad intervenire in materia di reclutamento del personale dell'AFAM, senza modificare le relative facoltà assunzionali né prevedere deroghe alle procedure autorizzatorie, con ciò non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 5, comma 2-*ter*, la riduzione del fondo per la formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, disposta a copertura degli oneri dovuti all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa all'organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, non compromette la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Sisto 2.1, che è volta ad aumentare da due a tre il numero dei dipartimenti del Ministero dell'istruzione e a sopprimere la disposizione che fissa a venticinque il numero massimo di posizioni di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Prisco 3.4, che è volta ad incrementare di tre posti dirigenziali di livello generale la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, quantificando e coprendo il relativo onere in misura inferiore a quanto previsto, per lo stesso numero di posizioni, dall'articolo 2, comma 2, e dalla relazione tecnica;

Mollicone 3-*quater*.01, la quale è volta all'istituzione di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali e della rete, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, senza prevedere alcuna copertura del relativo onere.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Sisto 1.4, che è volta a ridurre da 65 a 60 il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, riducendo conseguentemente la spesa autorizzata per l'attuazione dell'articolo 1 nel suo complesso. Al riguardo, appare necessario ac-

quisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'autorizzazione di spesa recata dalla proposta emendativa, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 1 dalla medesima proposta emendativa;

Sisto 2.2, che è volta a ridurre le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, riducendo conseguentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 3-*bis*. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'autorizzazione di spesa recata dalla proposta emendativa, in relazione alle modifiche apportate agli articoli 2 e 3 dalla medesima proposta emendativa;

Sisto 2.3, la quale è volta a prevedere che il Ministero dell'università e della ricerca sia articolato in un massimo di tre dipartimenti, anziché in sei uffici dirigenziali generali, compreso il segretario generale. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Sisto 2.01, la quale istituisce il Ministero del cibo, al quale sono attribuite le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che viene soppresso, e quelle del Ministero dello sviluppo economico concernenti il settore agroalimentare. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative per le quali il relatore ha evidenziato la carenza o inidoneità della copertura. Inoltre, in mancanza di specifiche relazioni tecniche che consentano di escludere l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, esprime parere contrario anche sulle proposte emendative per le quali il relatore ha segnalato l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.

Esprime infine nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti della rappresentante del Governo, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, e sugli articoli aggiuntivi 2.01 e 3-*quater.01*, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute in detto fascicolo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Nuovo testo C. 2117 e abb., approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI avverte che la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 19 febbraio, è stata predisposta dal competente Ministero ma risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per l'espletamento della prescritta verifica.

Claudio BORGHI (LEGA), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
C. 2119 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, ricorda che il testo del disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

In merito ai profili di quantificazione, non ha rilievi da formulare prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in ordine agli oneri derivanti dalla cooperazione rafforzata prevista dall'Accordo, che graveranno esclusivamente sul bilancio dell'Unione Europea, e in particolare, dal funzionamento del Comitato misto, che sarà garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione saranno a carico del medesimo bilancio UE. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, stante l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario del provvedimento in esame, concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.
C. 2122 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario. Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che l'Accordo, all'articolo 16, dispone espressamente che i contributi alla Fondazione sono versati su base volontaria, fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori, in merito alla quale la relazione tecnica fornisce elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria di tale adempimento. Prende inoltre atto degli ulteriori elementi forniti dalla medesima relazione tecnica nonché delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in merito all'individuazione della regione Lombardia quale *partner* strategico iniziale. Rileva tuttavia che il comma 2 del medesimo articolo 16 specifica che la Fondazione è « finanziata principalmente dai suoi membri », fra i quali, ai

sensi dell'articolo 3, rientrano anche i singoli Stati membri dell'Unione europea, ossia anche la Repubblica italiana. Posto che il disegno di legge di ratifica non prevede alcun onere a carico dello Stato, e la relazione tecnica suffraga tale invarianza, reputa opportuno acquisire una conferma che la Repubblica italiana, quale membro della Fondazione, non provvederà, neanche a titolo volontario, al finanziamento della Fondazione stessa o al riconoscimento di misure in favore della stessa, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 20 dell'Accordo, da cui possano derivare effetti di carattere finanziario.

Riguardo al riconoscimento di privilegi ed esenzioni fiscali di cui all'articolo 20, prende atto che, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, ai relativi oneri si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Il sottosegretario Antonio MISIANI assicura che dall'attuazione del provvedimento in oggetto non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il carattere meramente volontario dei contributi versati dagli Stati membri, come specificato dall'articolo 16 dell'Accordo.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2122 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che dal provvedimento in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il carattere meramente volontario dei contributi versati dagli Stati membri, come specificato dall'articolo 16 dell'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.
C. 2123 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che il testo originario del disegno di legge presentato al Senato (AS 1139), di iniziativa governativa, è corredato di relazione tecnica. Rammenta che nella scorsa legislatura l'Accordo in esame era stato incluso – insieme ad altri – in un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo (AS 2813), di cui il Senato non ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima. Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come « spese autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa: in proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazio-

nali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni, che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.

Evidenzia inoltre come, in merito alla Commissione prevista dall'articolo 15 dell'Accordo, la relazione tecnica affermi che la stessa si riunisce ogni 3 anni, a decorrere dal terzo anno dalla ratifica degli Accordi: osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica ma non emerge espressamente dal testo degli Accordi né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi, a suo avviso, corretta nel presupposto – sul quale ritiene che andrebbe acquisita una conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni della Commissione. Rileva, sempre con riferimento alla menzionata Commissione, che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani nello Sri Lanka: andrebbero dunque, a suo parere, acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari cingalesi. Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, rinvia al successivo esame dei profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 195.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2019-2021, che reca le necessarie disponibilità.

In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, reputa comunque necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà nello Sri Lanka nell'anno 2021. Al riguardo, osserva, da un lato, che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale « nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo », dall'altro, che il testo non precisa il carattere annuo degli oneri che decorrono dall'anno 2021. In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto – sul quale ritiene tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo – che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2020, al nuovo bilancio triennale 2020-2022, e che gli oneri che decorrono dal 2021 presentano carattere annuo.

Il sottosegretario Antonio MISIANI fa presente che la Commissione prevista dall'articolo 15 dell'Accordo, come indicato nella relazione tecnica, si riunirà ogni 3 anni alternativamente in Italia e nello Sri Lanka, osservando che la stessa, in particolare, si riunirà nello Sri Lanka nel 2021 e in Italia nel 2024 e con la medesima cadenza negli anni successivi. Rileva inoltre che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi di invio di commissari italiani nello Sri Lanka, atteso che agli oneri di missione relativi all'invio in Italia di commissari dello Sri Lanka provvederà la rispettiva controparte. Chiarisce altresì che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 di cui all'articolo 3,

comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020, e che gli oneri che decorrono dal 2021 devono intendersi a carattere annuo.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fermo restando che gli oneri relativi alle missioni del personale avrebbero potuto essere configurati come oneri valutati, anziché come limite massimo di spesa e purtuttavia, essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, non appare opportuno procedere, al fine di evitare un allungamento dei tempi di ratifica, ad una modifica dell'articolo 3, trattandosi comunque di oneri quantificati e coperti, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2123 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la Commissione prevista dall'articolo 15 dell'Accordo, come indicato nella relazione tecnica, si riunirà ogni 3 anni alternativamente in Italia e nello Sri Lanka;

in particolare, la predetta Commissione si riunirà nello Sri Lanka nel 2021 e in Italia nel 2024 e con la medesima cadenza negli anni successivi;

la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi di invio di commissari italiani nello Sri Lanka, atteso che agli oneri di missione relativi all'invio in Italia di commissari dello Sri Lanka provvederà la rispettiva controparte;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 di cui all'articolo 3, comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020;

gli oneri che decorrono dal 2021 devono intendersi a carattere annuo;

ritenuto che gli oneri relativi alle missioni del personale avrebbero potuto essere configurati come oneri valutati, anziché come limite massimo di spesa, e che tuttavia, essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, non appare opportuno procedere, al fine di evitare un allungamento dei tempi di ratifica, ad una modifica dell'articolo 3, trattandosi comunque di oneri quantificati e coperti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur comprendendo la *ratio* sottesa all'esigenza di evitare un'ulteriore *navette* con l'altro ramo del Parlamento, ritiene tuttavia che i singoli organi parlamentari debbano sempre essere posti nelle condizioni di poter esercitare in piena autonomia e libertà di giudizio le funzioni inerenti agli ambiti di rispettiva competenza.

Claudio BORGHI (LEGA), *presidente*, nel rilevare come la questione evocata dalla onorevole Comaroli attenga, nel caso di specie, a considerazioni di carattere meramente formale rispetto a specifiche disposizioni del testo, sottolinea tuttavia che gli oneri in oggetto risultano comunque adeguatamente quantificati e coperti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
Nuovo testo C. 1339.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, fa presente che la proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica e che oggetto di esame è il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XI Commissione nella seduta del 19 febbraio 2020. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione, al fine di suffragare la prevista neutralità finanziaria della proposta di legge, appare a suo avviso necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009, acquisire elementi di valutazione riferiti al profilo finanziario delle disposizioni. In particolare, andrebbe chiarito se ai medici che vengono integrati nelle Commissioni spettino gettoni di presenza, compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, ovvero rimborsi spese nei casi previsti dalla normativa vigente. Detti elementi informativi risultano a suo parere necessari anche perché nella proposta in esame, pur corredata di una previsione di invarianza, non è oggetto di disciplina l'eventuale remunerazione dell'attività prestata dai medici operanti su designazione dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI avverte che la relazione tecnica predisposta dal competente Dicastero risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per l'espletamento della prescritta verifica.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel prendere atto di tale comunicazione, auspica che gli adempimenti in corso possano essere ultimati in maniera sollecita. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada.
C. 24 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente alla nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale viene negativamente verificata la predetta relazione tecnica e sono evidenziate talune criticità dal punto di vista finanziario in merito a specifiche disposizioni del provvedimento *(vedi allegato 2)*.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, preso atto della documentazione testé de-

positata dal Governo e delle criticità sotto il profilo finanziario in essa evidenziate, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 24 e abb.-A, recante modifiche al codice della strada;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del contenuto della relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che, anche al fine di superare le criticità evidenziate dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di verifica della citata relazione tecnica:

l'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1), che modifica l'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, del codice della strada, dando facoltà ai comuni di introdurre ulteriori fattispecie finalizzate a riservare stalli per la sosta a determinate categorie di utenti e/o di veicoli, pur estendendo le fattispecie oggi previste dal vigente comma 1 del dell'articolo 7 del codice della strada, non prevedendo un obbligo per i comuni, non comporta nuovi o maggiori oneri per i medesimi comuni in quanto deve essere attuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci dei comuni;

all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numero 2), al capoverso comma 9-*ter*, appare necessario introdurre la facoltà, anziché l'obbligo, per i comuni di delimitare le zone scolastiche, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, su tutto il territorio comunale, provvedendo conseguentemente alla soppressione del successivo capoverso comma 9-*quater* che fissa un termine entro il quale i comuni devono provvedere alla predetta delimitazione;

appare necessario sostituire il numero 1) della lettera *o)* del comma 2 dell'articolo 1, che interviene sull'articolo 188, comma 1, del codice della strada, nel senso di prevedere la facoltà per gli enti proprietari della strada, compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, di allestire e mantenere apposite strutture nonché la segnaletica necessaria per la mobilità dei veicoli forniti del cosiddetto « permesso rosa »;

appare altresì necessario, all'articolo 1, comma 2, lettera *o)*, numero 3), modificare il capoverso comma 3-*bis*, prevedendo che gli enti proprietari della strada possono prevedere, compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, l'esenzione dal versamento della tariffa di sosta da parte delle persone con disabilità;

le amministrazioni interessate potranno dare attuazione agli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, che prevede che il collaudo dei veicoli adattati, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione, deve essere completato entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria da inserire, dopo l'articolo 10, con riferimento al testo del provvedimento nel suo complesso;

all'articolo 2, appare necessario provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, lettera *f)* - che introduce l'obbligo di munire di cinture di sicurezza i veicoli di categoria M1 e M2 adibiti a scuolabus immatricolati in Italia o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia – quantificati in 2,5 milioni di euro per un solo anno, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, imputando i predetti oneri all'ultimo anno del triennio 2020-2022, conseguentemente anticipando gli oneri medesimi dal 2024 al 2022;

con riferimento all'articolo 2, comma 3, le campagne informative sul divieto, di cui all'articolo 173 del codice della strada, dell'utilizzo di *smartphone*,

tablet e dispositivi analoghi durante la guida e sulle relative sanzioni, potranno essere realizzate con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza pregiudizio di altre iniziative di carattere obbligatorio già avviate o programmate, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria da inserire, dopo l'articolo 10, con riferimento al testo del provvedimento nel suo complesso;

all'articolo 3 appare necessario aggiungere, in fine, il comma 2-*bis*, allo scopo di precisare che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione dell'articolo 41, comma 10, del codice della strada, come novellato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, relativo alla durata minima di accensione della luce gialla dei semafori, in modo da assicurare che tale attuazione abbia luogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un termine da definire con il medesimo decreto, nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione;

appare necessario sopprimere l'articolo 5, comma 1, lettera *m)*, che, modificando l'articolo 180, comma 8, del codice della strada, prevede, tra l'altro, la verifica telematica da parte dell'organo accertatore dei documenti di circolazione e di guida non esibiti, giacché risulta suscettibile di determinare, a carico dei comuni, oneri privi di quantificazione e copertura, dovuti al fatto che questi ultimi hanno accesso a titolo oneroso all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

all'articolo 5, comma 1, lettera *t)*, appare necessario sopprimere il numero 4), che prevede, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda alla pubblicazione sul sito *internet* del medesimo Ministero, entro il 30 giugno di ogni anno, dei dati trasmessi in via telematica dagli organi accertatori delle violazioni al codice della strada, relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente distinti per ciascuna tipologia di infrazione, giacché determina oneri pari a 1 milione di euro per la creazione di una nuova sezione nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oltre ad oneri pari a 200 mila euro annui per la sua manutenzione e gestione;

appare necessario modificare l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, numero 4), che sostituisce il comma 10 dell'articolo 80 del codice della strada, relativo al regime dei controlli in materia di imprese concessionarie dei servizi di revisione per i veicoli pesanti e le macchine agricole, in modo da coordinarlo con il contenuto del successivo comma 12 del medesimo articolo 80 che già affida ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle tariffe da porre a carico delle imprese concessionarie dei servizi di revisione per i controlli svolti nei loro confronti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, prevedendo altresì che tali tariffe debbano consentire la copertura degli oneri derivanti dai controlli medesimi;

appare necessario sopprimere l'articolo 7, recante disposizioni in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

infatti da un lato i commi 1 e 2 del citato articolo 7, estendendo l'ambito dei veicoli con caratteristiche atipiche, potrebbero determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di idonea quantificazione e copertura;

dall'altro i commi 3 e 4 del medesimo articolo 7, prevedendo l'esenzione totale dalla tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta per il riconoscimento della categoria in questione, comporta oneri quantificati dal testo in 2,05 milioni di euro annui – su cui la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi di valutazione sia in relazione

all'incremento dell'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli già compresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione prevista a legislazione vigente sia in relazione all'ampliamento del novero dei veicoli esenti – coperti a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinato a interventi di interesse del medesimo Ministero previsti in provvedimenti di iniziativa governativa in corso di predisposizione;

appare necessario sopprimere l'articolo 8, giacché, tra l'altro, prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio per i veicoli adibiti a soccorso nonché per i veicoli che svolgono funzione di ordine pubblico, sicurezza e soccorso, sia perché la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di verificare la corretta quantificazione degli oneri sia perché tali oneri sono coperti a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinato a interventi di interesse del medesimo Ministero previsti in provvedimenti di iniziativa governativa in corso di predisposizione;

appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria al fine di prevedere che, fermi restando gli oneri coperti dal comma 3-*bis* dell'articolo 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso comma 9-*ter*, sostituire la parola: delimitano con le seguenti: possono delimitare, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci,;

sopprimere il capoverso comma 9-*quater*.

All'articolo 1, comma 2, lettera *o)*, sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento. »

All'articolo 1, comma 2, lettera o), numero 3), capoverso comma 3-bis, premettere le seguenti parole: Gli enti proprietari della strada possono prevedere, compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, che.

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera f), capoverso comma 7-*bis*, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2024 *con le seguenti:* A decorrere dal 1° gennaio 2022;

aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. All'onere derivante dal comma 7-bis dell'articolo 172 del codice della strada, introdotto dal comma 1, lettera *f)*, del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *d)* del comma 1, in modo da assicurare che tale attuazione abbia luogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un termine da definire con il medesimo decreto, nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione.

All'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera *m)*.

All'articolo 5, comma 1, lettera *t)*, sopprimere il numero 4).

All'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, apportare le seguenti modificazioni:

al numero 4), sostituire il capoverso comma 10 con il seguente: « 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione.;

dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-*bis*) il comma 12 è sostituito dal seguente: « 12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le tariffe inerenti ai controlli periodici sulle officine e ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, ai sensi del comma 10, in modo da assicurare la copertura degli oneri derivanti dai predetti controlli. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale e affluire all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3566 dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i fini di cui al precedente periodo.

Sopprimere l'articolo 7.

Sopprimere l'articolo 8.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel lamentare la proposta di soppressione dell'articolo 5, comma 1, lettera *m)*, contenuta nel parere formulato dal relatore, rileva come detto intervento non appaia tenere adeguatamente conto di quanto previsto, sul tema più generale dello scambio di dati ed informazioni tra pubbliche amministrazioni, dalla normativa vigente. In particolare, richiama al riguardo l'articolo 50,

comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il codice dell'amministrazione digitale, ai sensi del quale in sostanza qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima. Richiama altresì il dettato dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ai sensi del quale al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici.

Esprime altresì perplessità in ordine alla proposta di integrale soppressione dell'articolo 7, giacché i commi 1 e 2 del medesimo articolo hanno ad oggetto anche le macchine agricole, che risultano già esentate a normativa vigente dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo su talune disposizioni del provvedimento che, per quanto oggetto di parziale censura nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica, a suo giudizio non appaiono comunque suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prefigurando viceversa lo svolgimento di attività cui gli enti preposti già sono chiamati alla luce del quadro normativo vigente. Intende, in particolare, fare riferimento agli articoli 1, comma 2, lettera *o)*, numero 3), 3, comma 1, lettere *d)* ed h), e 5, comma 1, lettera *m)*, che riguardano – rispettivamente – l'esenzione dei veicoli al servizio di persone con disabilità dal pagamento della sosta tariffata o del parcheggio pubblico a pagamento, la durata minima di accensione della luce gialla dei semafori, l'estensione ad ulteriori categorie di veicoli della possibilità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, nonché la verifica telematica del possesso da parte dell'organo accertatore dei documenti obbligatori per la circolazione.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, con riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Garavaglia, si limita ad osservare che, laddove possibile, la proposta di parere del relatore è volta in realtà proprio a superare, tramite l'introduzione di specifiche condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, talune criticità evidenziate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala infatti che, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *o)*, numero 3), la previsione normativa ivi contenuta viene conservata all'interno del testo del provvedimento, qualificandola tuttavia in termini facoltativi, anziché obbligatori, ciò al fine di assicurare che la sua attuazione possa avere luogo compatibilmente all'equilibrio dei bilanci degli enti locali interessati. Per quanto concerne, invece, l'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, rileva che la specifica condizione contenuta nella proposta di parere del relatore affida ad un apposito decreto ministeriale la determinazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle misure relative alla durata minima di accensione della luce gialla dei semafori, in modo da assicurare che tale attuazione abbia luogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un termine da definire con il medesimo decreto, nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione. Per quanto attiene invece alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *h)*, osserva che detta norma viene integralmente mantenuta nel testo del provvedimento, posto che le criticità evidenziate dalla nota della Ragioneria generale dello Stato fanno esclusivo riferimento alla necessità di

espungere dalla sola relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il richiamo alle maggiori entrate eventualmente rivenienti dall'applicazione della norma medesima, giacché queste ultime non potrebbero comunque essere imputate al bilancio dello Stato essendone beneficiari soggetti privati, quali i concessionari autostradali.

Rileva, infine, che la proposta di soppressione dell'articolo 5, comma 1, lettera *m)*, si rende necessaria alla luce del fatto che l'obbligo della verifica telematica da parte dell'organo accertatore dei documenti di circolazione e di guida non esibiti comporta all'evidenza l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i comuni chiamati a darne applicazione hanno accesso all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a titolo oneroso.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), pur prendendo atto di tali precisazioni, ritiene comunque opportuno comprendere il giudizio complessivo del Governo in merito al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Antonio MISIANI fa presente che il Governo, come del resto emerge chiaramente dalla condivisione della proposta di parere dianzi formulata dal relatore, esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento in discussione, come risultante dalle specifiche condizioni apposte ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, auspicando nel positivo prosieguo del suo iter parlamentare.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) concorda circa la proposta di soppressione dell'articolo 5, comma 1, lettera *t)*, numero 4), giacché, come bene evidenziato nella relazione tecnica predisposta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la creazione di una nuova sezione nel sito internet del medesimo Ministero destinata alla pubblicazione dei dati trasmessi in via telematica dagli organi accertatori delle violazioni al codice della strada, relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente distinti per ciascuna tipologia di infrazione, risulta chiaramente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dissente dalla valutazione da ultimo richiamata dal deputato D'Ettore, posto che in occasione dell'esame di provvedimenti che prevedevano analoghi adempimenti da parte di pubbliche amministrazioni in passato nulla si è obiettato circa l'onerosità delle relative disposizioni.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) esprime altresì rammarico per la proposta di soppressione dell'articolo 8 del provvedimento in esame, volto a prevedere l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti a soccorso nonché per i veicoli che svolgono funzione di ordine pubblico, sicurezza e soccorso, rilevando come tale finalità appaia del tutto condivisibile e meritevole di una pronta realizzazione.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, osserva che la soppressione del citato articolo 8 risulta motivata da considerazioni di natura esclusivamente finanziaria, giacché, come in precedenza rilevato, da un lato la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di verificare la corretta quantificazione degli oneri, dall'altro tali oneri sono coperti a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinato a interventi di interesse del medesimo Ministero previsti in provvedimenti di iniziativa governativa in corso di predisposizione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), anche in ragione delle argomentate considerazioni critiche svolte nel corso della presente discussione dal collega Garavaglia, preannunzia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI precisa che all'articolo 1 le modifiche apportate al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'ambiente, rivestono carattere prevalentemente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi le attività da esse previste essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiarisce inoltre che all'articolo 3, comma 1, la proroga dell'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, risulta compatibile con la normativa comunitaria e non risulta suscettibile di determinare possibili contenzioni con oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, infatti, che da un lato il tema del controllo della combustione costituisce un aspetto non disciplinato dall'ordinamento comunitario ma ricadente nel complesso delle prescrizioni operative dettate dalla normativa nazionale in relazione a tutti gli impianti di combustione. Dall'altro lato, rileva che la disposizione in esame, disciplinando in modo preciso le tempistiche di adeguamento degli impianti esistenti alle prescrizioni sul controllo della combustione introdotte dal decreto legislativo n. 183 del 2017, permetterà anzi di superare gli attuali rischi di contenzioso dovuti all'assenza di un regime transitorio.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, le modifiche apportate al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'ambiente, rivestono carattere prevalentemente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi le attività da esse previste essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 3, comma 1, la proroga dell'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017,

risulta compatibile con la normativa comunitaria e non risulta suscettibile di determinare possibili contenzioni con oneri a carico della finanza pubblica;

da un lato, infatti, il tema del controllo della combustione costituisce un aspetto non disciplinato dall'ordinamento comunitario ma ricadente nel complesso delle prescrizioni operative dettate dalla normativa nazionale in relazione a tutti gli impianti di combustione;

dall'altro lato, la disposizione in esame, disciplinando in modo preciso le tempistiche di adeguamento degli impianti esistenti alle prescrizioni sul controllo della combustione introdotte dal decreto legislativo n. 183 del 2017, permetterà anzi di superare gli attuali rischi di contenzioso dovuti all'assenza di un regime transitorio,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Atto n. 156.
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.
(Rilievi alla II Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 6 del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, precisa che il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma che partecipano alle sedute della commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo, graverà sul bilancio del Consiglio Nazionale Forense, escludendosi, pertanto, qualsiasi ricaduta sul bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene alla gestione informatica dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della succitata commissione, individuati secondo le previsioni del novellato comma 4 dell'articolo 6, assicura che gli adempimenti ad essa connessi potranno essere svolti dalle articolazioni ministeriali senza ulteriori aggravi di spesa, posto che tra i compiti di natura istituzionale di questa ultima rientrano la tenuta e la gestione di

albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali. Segnala, infine, che ogni attività collegata al funzionamento e aggiornamento del citato elenco potrà pertanto essere espletata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *presidente e relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Atto n. 145);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 6 del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma che partecipano alle sedute della commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo, graverà sul bilancio del Consiglio Nazionale Forense, escludendosi, pertanto, qualsiasi ricaduta sul bilancio del Ministero della Giustizia;

per quanto attiene alla gestione informatica dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della succitata commissione, individuati secondo le previsioni del novellato comma 4 dell'articolo 6, si assicura che gli adempimenti ad essa connessi potranno essere svolti dalle articolazioni ministeriali senza ulteriori aggravi di spesa, posto che tra i compiti di natura istituzionale di queste ultime rientrano la tenuta e la gestione di albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali;

ogni attività collegata al funzionamento e aggiornamento del citato elenco, pertanto, potrà essere espletata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
Atto n. 149.
(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, essendo in corso di perfezionamento le relative attività istruttorie, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 148.
(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018), ha ad oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2019 che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alle disposizioni alla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri da e verso gli Stati membri, e la direttiva 2010/65/UE relativa alle modalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame disciplinano le modalità di registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri da e verso gli Stati membri, nonché le modalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.

Fa presente che la relazione tecnica afferma che le innovazioni del quadro normativo e l'attuazione degli adempimenti dallo stesso discendenti prevedono l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 4, relativo al conteggio delle persone a bordo il cui numero va dichiarato nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi espressamente previsti, tramite il sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo, la relazione tecnica afferma che i sistemi utilizzati sono già esistenti e operativi e non necessitano di implementazione per assolvere alle funzioni previste, mentre, per quanto riguarda l'articolo 10, relativo allo svolgimento dei controlli, la relazione tecnica precisa che le attività ispettive in questione già rientrano nell'ambito dei controlli inerenti la sicurezza della navigazione, ad opera del Corpo delle Capitanerie di porto. In proposito, non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti sopra indicati e tenuto conto che, più in generale, gli adempimenti per la registrazione dei passeggeri sono posti a carico di soggetti privati.

Con riguardo all'articolo 11, in materia di sanzioni, prende infine atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla competenza attribuita al Capo del compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi, ossia che l'amministrazione è in grado di farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già esercitando competenze sanzionatorie per altre materie ed essendo quindi dotata di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 14, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ». Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 148);

ritenuto che, in considerazione del contenuto dell'articolo 14, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformularne la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 14, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Antonio MISIANI, nel convenire circa l'opportunità, evidenziata dal relatore, di riformulare la rubrica dell'articolo 14, concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
Atto n. 152.
(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, essendo in corso di perfezionamento le relative attività istruttorie, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Atto n. 153.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 158.
(Rilievi alla X Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il prescritto pa-

rere della Conferenza unificata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
Atto n. 147.
(Rilievi alla X Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che lo schema in esame reca attuazione della direttiva europea 2019/692 di modifica alla precedente direttiva 2009/73 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Il presente schema di decreto è predisposto in base alla delega di cui all'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, legge di delegazione europea 2018.

Fa presente che le norme recanti profili di carattere finanziario ampliano principalmente le competenze dell'Autorità ARERA, che è inclusa nel perimetro consolidato delle amministrazioni pubbliche anche se si finanzia con contributi a carico dei soggetti esercenti dei tre settori regolati soggetti a contribuzione, ovvero energia elettrica e gas, idrico, ciclo gestione dei rifiuti. Tuttavia, posto che l'articolo 4 prevede che l'attuazione del provvedimento dovrà avvenire attraverso le sole risorse disponibili a legislazione vigente, che quindi impedirebbe aumenti della contribuzione, ritiene che andrebbe in ogni caso confermato che l'Autorità possa adempiere alle nuove competenze ad invarianza di risorse. Segnala a tale proposito che non sono forniti dalla relazione tecnica elementi specifici idonei a dimostrare l'adeguatezza delle risorse disponibili presso l'Autorità.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 15.20.

Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2020.
Doc. LIX, n. 2.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, avverte che la relazione in discussione sarà esaminata ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento della Camera dei deputati. Ricorda altresì che, ai sensi del citato articolo 124, le relazioni presentate dal Governo sono assegnate alla Commissione competente per materia e che, su ciascun documento, la Commissione nomina un relatore. Rammenta, infine, che l'esame può concludersi con la votazione di una risoluzione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento medesimo.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, fa presente che la Relazione 2020 sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) aggiorna le previsioni sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio 2020-2022, mentre il quadro programmatico per il successivo triennio sarà presentato dal Governo nell'Allegato BES che accompagna il Documento di economia e finanza (DEF), previsto per aprile 2020. Tanto premesso, segnala quindi quanto segue.

I dodici indicatori su cui verte la Relazione, selezionati nel 2017 dal Comitato BES, afferiscono a otto dei dodici domini del benessere individuati dalla metodologia seguita dall'ISTAT nei propri rapporti BES.

Il documento all'esame del Parlamento è strutturato in quattro sezioni. La sezione I illustra brevemente i dodici indicatori BES e sintetizza i principali risultati della Relazione. Nella sezione II vengono descritte le misure introdotte con la legge di bilancio per il 2020 che sono ritenute rilevanti per i domini BES, unitamente a tre *focus* di approfondimento. Nella sezione III a ciascun indicatore BES è dedicato un paragrafo che include un'analisi statistica descrittiva e, per gli indicatori per cui è attualmente possibile effettuare delle previsioni o delle valutazioni di impatto, l'andamento nel periodo 2019-2022. Nella sezione IV, infine, è riportato un approfondimento dedicato all'indice di efficienza della giustizia civile.

In linea generale, il documento evidenzia che la legge di bilancio per il 2020 e gli altri provvedimenti di recente approvati dal Parlamento coinvolgono tutti i principali aspetti del benessere equo e sostenibile, dall'inclusione sociale all'ambiente, dalla famiglia al reddito disponibile, dalla salute alla sicurezza. Nel corso del triennio 2016-2018, per i quali si hanno a disposizione dati definitivi forniti dall'ISTAT, gli indicatori BES mostrano andamenti differenziati, ma nel complesso è possibile tracciare un percorso di miglioramento che dovrebbe rafforzarsi nell'orizzonte temporale della legge di bilancio per il 2020.

Con riferimento al dominio « Benessere economico », l'indicatore « reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* », che comprende i benefici erogati alle famiglie tramite le politiche pubbliche, stimato in aumento di 1,6 punti percentuali nel 2019, è previsto crescere del 2,2 per cento nel 2020, del 2,7 nel 2021 e del 1,8 nel 2022, con un incremento di oltre 1.500 euro rispetto al 2019, quando era pari a poco più di 23.000 euro. L'indice di disuguaglianza del reddito disponibile, misurata dal rapporto fra il quintile più alto e quello più basso, è previsto in discesa dal livello di 6,0 per cento del 2018 a quota 5,6 per cento nel 2021 e 2022. Anche per il terzo indicatore di benessere economico monitorato nella Relazione, la povertà assoluta, si prevede un marcato miglioramento.

Le misure più rilevanti in termini di potenziale impatto sugli indicatori che afferiscono al benessere economico riguardano: la riduzione della pressione fiscale (sterilizzazione della clausola di salvaguardia IVA e Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti); gli investimenti pubblici (Fondo investimenti amministrazioni centrali con una dotazione complessiva di 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034); la competitività, lo sviluppo e le imprese (proroga detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia; transizione 4.0; credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese; nuova Sabatini; proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; fondo « Cresci al Sud »; rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi; sport *bonus*); il pubblico impiego, la famiglia e le prestazioni sociali.

Passando al dominio « Salute », i due indicatori monitorati nella Relazione sono la « speranza di vita in buona salute alla nascita » e la « popolazione adulta in eccesso di peso o obesa ». Durante l'ultimo decennio, il primo dei due indicatori è salito sensibilmente dal 2009 al 2016, passando da 56,4 a 58,8 anni, per poi ridursi lievemente nei due anni successivi, a 58,5 nel 2018. Lungo tutto il periodo considerato, invece, la speranza di vita alla nascita ha seguito un *trend* crescente, passando da 81,4 anni nel 2009 a 83 nel 2018. Il secondo indicatore, l'eccesso di peso, invece, dal 2016 è stabile e pari al 44,8 per cento della popolazione residente in Italia.

Le misure presenti nella legge di bilancio per il 2020 da un lato favoriscono il

miglioramento delle infrastrutture sanitarie e aumentano la disponibilità delle apparecchiature mediche, d'altro incrementano le risorse per la formazione specialistica dei medici. La legge di bilancio interviene anche con l'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (« *superticket* »), rendendone più facile l'accesso agli utenti, e con l'introduzione di misure volte a ridurre il consumo di zuccheri e di tabacco (cosiddetta *Sugar tax* e accise sul tabacco) e a promuovere una maggiore disponibilità di impianti sportivi (sport bonus). Sono da ritenere rilevanti per il dominio « Salute » anche le misure introdotte per l'ambiente.

Con riferimento al dominio « Istruzione e formazione » è stato individuato l'indicatore « uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione ». La percentuale di giovani che escono prematuramente dalla formazione è scesa sensibilmente fino al 2016, passando dal 22,1 per cento nel 2005 al 13,8 per cento. Nell'ultimo biennio per cui si hanno dati ufficiali, tuttavia, essa è risalita, al 14,5 per cento nel 2018. L'analisi contenuta nella Relazione mostra che l'incremento dell'uscita precoce è probabilmente dovuto ad un travaso verso l'occupazione.

La legge di bilancio per il 2020 prevede nuove risorse per gli insegnanti di sostegno, per le retribuzioni dei docenti e per la loro formazione. Inoltre, si incrementano le risorse per borse di studio universitarie e si introducono miglioramenti per gli Istituti tecnici superiori, dotandoli anche di risorse aggiuntive per investimenti.

Per il dominio « Lavoro e conciliazione dei tempi di vita » gli indicatori di riferimento sono il « tasso di mancata partecipazione al lavoro » e il « rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli ». Per il primo indicatore le proiezioni indicano una discesa fino al 17,7 per cento nel 2022. Ciò riporterebbe il Paese ad un livello intermedio fra quello del 2010 e quello del 2011, ma ancora superiore ai livelli pre-crisi (14,5 per cento nel 2006). Il secondo indicatore mostra qualche criticità negli anni più recenti, nel senso che l'occupazione delle donne senza figli è salita relativamente di più di quella delle donne con figli.

Le misure più rilevanti per favorire le assunzioni intervengono sia dal lato della domanda di lavoro, attraverso gli incentivi per le assunzioni o gli sgravi contributivi, sia dal lato dell'offerta, con misure a favore della famiglia.

Con riferimento al dominio « Sicurezza » l'indicatore prescelto è « l'indice di criminalità predatoria » che sintetizza tre sotto-indicatori: il numero di rapine, furti in abitazione e borseggi per mille abitanti. Avendo raggiunto un massimo di 24,8 nel 2014, l'indice è sceso a 18,8 nel 2018.

La legge di bilancio per il 2020 finanzia nuove assunzioni nelle Forze di polizia e prevede risorse aggiuntive per il lavoro straordinario. Inoltre, è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2020 dell'impiego di un contingente di 7.050 unità di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio, in concorso con le Forze di polizia.

Per quanto riguarda il dominio « Politica e istituzioni » l'indicatore selezionato è l'indice di « efficienza della giustizia civile », ossia la durata media dei processi civili: dopo il picco di 505 giorni registrato nel 2014, l'indicatore è sceso a 429 giorni nel 2018.

In prospettiva, un contributo alla riduzione della durata dei procedimenti civili potrà venire dall'aumento della dotazione organica del personale di magistratura finanziato con la legge di bilancio per il 2019. Positive ricadute si avranno anche dall'introduzione, nella legge di bilancio per il 2020, di una maggiore flessibilità delle piante organiche a livello distrettuale, dalle previste assunzioni di personale amministrativo per il triennio 2019-2021 e dalla digitalizzazione del processo civile telematico presso la Corte di cassazione e gli Uffici del giudice di pace.

Con riferimento al dominio « Ambiente » l'indicatore selezionato è « emissioni *pro capite* di CO_2 e altri gas climalteranti ». Negli anni recenti tale indicatore ha registrato una significativa diminuzione, passando da un livello di 9,6 ton-

nellate nel 2008 ad un minimo di 7,2 nel 2014. Con la ripresa dell'economia, il valore è lievemente risalito a 7,4 nel triennio 2015-2017. Secondo dati provvisori, esso sarebbe diminuito, nel 2018, a 7,3. Le stime presenti nella Relazione indicano che le emissioni *pro capite* di CO_2 diminuiranno ulteriormente nel prossimo triennio, da 7,3 tonnellate nel 2018 a 7,1 tonnellate nel 2021 e 2022.

Le misure previste dalla legge di bilancio, dal decreto fiscale, dal decreto clima e dal decreto Milleproroghe, da un lato promuovono interventi per l'efficientamento energetico degli edifici e delle scuole, d'altro lato incentivano l'uso di veicoli a basse o zero emissioni e prevedono una serie di interventi volti a favorire l'adozione di strategie produttive ecosostenibili da parte delle imprese. Sono stanziate risorse, per poco meno di 60 miliardi di euro per gli anni 2020-2034, a favore di investimenti sostenibili nell'ambito del *Green New Deal* e per gli investimenti « verdi » da parte delle amministrazioni centrali, i comuni, le regioni, le province e le città metropolitane.

Infine, la Relazione monitora l'indice di « abusivismo edilizio » all'interno del dominio « Paesaggio e patrimonio culturale ». Dopo un biennio di sostanziale stazionarietà, il numero di costruzioni abusive per cento costruzioni edificate legalmente nel corso del 2018 è diminuito rispetto all'anno precedente, pur rimanendo ad un livello più che doppio rispetto al punto di minimo della serie registrato nel 2007. Permane anche nel 2018 un'ampia eterogeneità dell'indicatore tra le cinque ripartizioni territoriali.

Nella legge di bilancio non sono presenti misure indirizzate direttamente al fenomeno dell'abusivismo, ma sono introdotte varie misure che favoriscono la sostenibilità del territorio, la rigenerazione e il decoro urbano, la riforestazione, la creazione delle zone economiche ambientali (ZEA) e la messa in sicurezza del territorio e degli edifici.

Nell'esprimere parere favorevole sulla Relazione in esame, segnala che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà valutare l'opportunità di svolgere, come già avvenuto lo scorso anno, un breve ciclo di audizioni sulla predetta Relazione.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Nuovo testo C. 2117 e abb., approvato dal Senato.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 315 del 30 gennaio 2020, dopo la pagina 13 aggiungere la seguente:

Relazione tecnica

Dai dati acquisiti presso la direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, risulta che:

- il valore del compendio, riferito alla sola area (in quanto, attualmente, ne è certa la proprietà in capo allo Stato, essendo i fabbricati costruiti da privati e dagli stessi rivendicati), ammonta a circa € 2.000.000,00, distinto tra aree oggetto di opere di urbanizzazione (realizzate e manutenute dal Comune) e aree oggetto di edificazione da parte di privati (pendendo azioni di usucapione e di rivendica, riferite sia ai manufatti che alle aree);
- L'ammontare delle indennità di occupazione riferite alle predette aree si cifra in circa € 800.000,00 per gli ultimi 10 anni.

La stima è effettuata pur nella considerazione che il comprensorio è compromesso dall'edificazione da parte dei privati che rivendicano la proprietà sia dei manufatti che dell'area e non è collocabile sul mercato, né unitariamente né frazionato per lotti. Gli unici possibili acquirenti privati potrebbero essere solo gli utilizzatori, che, peraltro, hanno rifiutato ogni forma di transazione, rivendicandone la proprietà. Inoltre, si sottolinea, che il trasferimento al Comune, unico possibile acquirente, è a titolo oneroso (Legge 5 febbraio 1992, n.177) al prezzo che sarà quantificato dall'Agenzia del demanio e quindi nessuna diminuzione delle entrate sussiste a carico dell'erario.

La quantificazione degli indennizzi richiesti si basa sul prevedibile esito dei giudizi pendenti.

Occorre, infine, tener presente che la previsione - contenuta nel disegno di legge - di rivendere, da parte del comune, l'area ai privati utilizzatori, oltre a dare auspicabile certezza agli assetti proprietari, comunque comporta un'entrata per la finanza pubblica.

Pertanto è relativamente a tali indennizzi, valutati complessivamente in € 800.000,00 per l'anno 2020, che la proposta normativa comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

In via prudenziale, in ragione dei possibili tempi tecnici per il perfezionamento del trasferimento, si reputa opportuno considerare oneri anche per gli anni 2021 e 2022, per l'importo stimato di € 200.000 per ciascun anno, che si aggiungono ai predetti € 800.000 per il 2020.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

29 GEN. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

a condizione che il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge di cui trattasi, tenuto conto della conclusione dell'esercizio finanziario 2019, sia riformulato prevedendo il riferimento al triennio 2020-2022, posticipando di conseguenza i relativi oneri, come di seguito indicato:

ALLEGATO 1

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. C. 2407 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

6746

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

Prot. n.34374 /2020
Rif. prot. entrata n. 33171/2020
Allegati: 1
Risposta a nota

Roma, - 3 MAR. 2020

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

SEDE

OGGETTO: AC 2407 – Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. **Relazione tecnica di passaggio.**

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica nella seduta del 26 febbraio 2020, unitamente alla relazione tecnica aggiornata trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero istruzione in data 28 febbraio 2020.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare in ordine al provvedimento, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

L'articolo 1 modifica la struttura del Governo, incrementando da tredici a quattordici il numero dei Ministeri e lasciando invariato il numero complessivo di membri del Governo, pari a sessantacinque (cfr. legislazione vigente art. 1 co. 376 l. 244/2007).

A legislazione vigente (cfr. art. 1 l. 418/1999, art. 3 d.l. 54/2013), l'indennità spettante ai membri del Governo non parlamentari è la medesima, sia che si tratti di ministri sia di sottosegretari o vice ministri. Poiché il numero complessivo dei parlamentari e dei membri del Governo rimane invariato, l'articolo 1 della proposta di decreto-legge non comporta maggiori oneri di personale per i vertici politici.

Si verificherà, invece, un maggior onere di personale conseguente alla nomina di un numero doppio di responsabili di alcuni degli uffici di diretta collaborazione:

- capo di gabinetto;
- capo ufficio legislativo;
- capo ufficio stampa;
- capo segreteria tecnica.

Inoltre, vi sarà anche la necessità di nominare due consiglieri diplomatici, in luogo dell'unico sinora previsto, nonché costituire due organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), anziché uno solo.

Infine, presso ciascuno dei due ministeri potranno essere nominati sino a cinque tra vice capi di gabinetto e vice capi dell'ufficio legislativo, fermo restando che il numero degli incarichi non potrà superare il numero di dirigenti in servizio presso gli uffici. Poiché il numero complessivo di posizioni dirigenziali è di nove unità, da ripartire tra i due ministeri, potranno essere incaricati al più nove vice, in totale.

Non si prevedono, invece, nuovi o maggiori oneri per gli emolumenti dei segretari particolari e dei capi delle segreterie dei membri del Governo, in considerazione dell'invariato numero complessivo di questi ultimi.

Appare, però, necessario stimare quale sia l'onere a carico dello specifico bilancio del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anziché, in generale, quello a carico della finanza pubblica. Ciò perché, sebbene il numero complessivo di membri del Governo non possa aumentare, è possibile che quello dei membri del Governo assegnati ai due nuovi Ministeri sia superiore, di una unità, rispetto a quello del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai sensi dell'articolo 4, gli emolumenti da corrispondere ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione rimarranno invariati, almeno in prima attuazione, rispetto a quelli previsti dal vigente regolamento di organizzazione dell'ufficio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (dPCM 155/2019).

L'articolo 10 del predetto regolamento prevede la corresponsione dei seguenti emolumenti:

- capo di gabinetto — pari a quello complessivo dei capi dipartimento;
- capo ufficio legislativo — pari a quello complessivo dei dirigenti generali;
- presidente dell'OIV — pari a quello complessivo dei dirigenti generali;
- componenti dell'OIV — il regolamento di cui al dPCM n. 155 del 2019 non ne definisce il compenso, che si ipotizza possa essere pari a quello individuato per il preesistente OIV dal DIM 24 aprile 2019, n. 380, cioè 20.000 euro lordo dipendente pro-capite;
- capo ufficio stampa e portavoce del Ministro — pari a quello previsto per i redattori capo dal relativo CCNL;
- capo segreteria tecnica e consigliere diplomatico — pari a quello complessivo dei dirigenti non generali;
- vice capi — sino a 86.000 euro lordo Stato da aggiungere alla remunerazione collegata all'incarico dirigenziale;
- capo segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei sottosegretari — pari a quello complessivo dei dirigenti non generali.

Per il capo di gabinetto, al fine della determinazione dei maggiori oneri di personale, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che prevede un tetto di spesa di 240.000 euro annui lordo dipendente, corrispondenti a 332.112 euro annui al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

Per il capo dell'ufficio legislativo e per il presidente dell'OIV, si provvede alla corresponsione di un emolumento pari a quello complessivo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero, parametrato però al CCNL 2000-2001.

Si tratta dei seguenti emolumenti:

Voce retributiva	*Lordo dipendente*	*Oneri riflessi e IRAP*
Stipendio base	46.259,04	17.754,22
Posizione fissa	20.658,27	7.928,64
Posizione variabile	51.152,53	19.632,34
Risultato	13.312,42	4.353,16

La spesa annua di personale per il capo dell'ufficio legislativo e per il presidente dell'OIV è dunque pari, pro-capite, a 181.050,62 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP (131.382,26 lordo dipendente).

Quanto al capo dell'ufficio stampa e al portavoce del Ministro, la relativa spesa di personale annua ammonta a 95.000,00 lordo dipendente, corrispondenti a 131.461,00 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Quanto ai membri dell'OIV, il decreto 24 aprile 2019, n. 380 ne fissa il compenso in 20.000 euro lordo dipendente pro-capite, cioè in 27.676 euro annui pro-capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Il capo della segreteria tecnica, il capo della segreteria del Ministro, il consigliere diplomatico, il segretario particolare del Ministro e i capi delle segreterie dei sottosegretari percepiscono uno

stipendio pari a quello complessivo dei dirigenti non generali in servizio presso il ministero, parametrato però al CCNL 2000-2001.

Si tratta dei seguenti emolumenti:

Voce retributiva	*Lordo dipendente*	*Oneri riflessi e IRAP*
Stipendio base	36.151,98	13.875,13
Posizione fissa	8.779,77	3.369,68
Posizione variabile primo livello	27.719,39	10.638,71
Risultato medio	22.637,70	7.402,53

La spesa annua per le predette figure assomma, dunque, a 130.574,89 euro pro-capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP (95.288,84). In questo caso, si tratta di un importo "massimo", che potrebbe essere anche determinato in misura inferiore, ad es. prendendo a riferimento la posizione variabile, inferiore, relativa a livelli economici diversi dal primo.

L'incremento nel numero dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell'ufficio legislativo, ferma restando l'invarianza della dotazione organica dirigenziale complessiva che rimane ferma a nove unità in totale, comporterà il raddoppio della spesa per la corresponsione della specifica indennità prevista all'articolo 10 del dPCM n. 155 del 2019, per una maggiore spesa di 86.000 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Infine, con riferimento ai segretari particolari dei sottosegretari di Stato, per i quali il dPCM n. 155 del 2019 non dispone alcunché in merito alla retribuzione prevista, si fa riferimento al valore già riconosciuto alle analoghe figure presso il soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In sintesi, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca dovranno farsi carico delle seguenti spese di personale (valori annui al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP):

	Voce	*Importo pro-capite*	*MI*	*MUR*
†	Capo segreteria del Ministro	95.288,84 l.d. *Definito dall'art. 10 dPCM 155/19*	1 unità 95.288,84	1 unità 95.288,84
†	Segretario particolare del Ministro	95.288,84 l.d. *Definito dall'art. 10 dPCM 155/19*	1 unità 95.288,84	1 unità 95.288,84
†	Capi segreteria dei Sottosegretari	95.288,84 l.d. *Definito dall'art. 10 dPCM 155/19*	2 unità 190.577,78	1 unità 95.288,84
	Segretari particolari dei sottosegretari	60.000 l.d. *Rivedibile in funzione del budget*	2 unità 120.000,00	1 unità 60.000,00
	Capo di gabinetto	240.000 l.d. *Definito dall'art. 10 dPCM 155/19*	1 unità 240.000,00	1 unità 240.000,00
	Capo ufficio legislativo	131.382.26 l.d. *Definito dall'art. 10 dPCM 155/19*	1 unità 131.382,26	1 unità 131.382,26
	Capo ufficio stampa	95.000 l.d. *Definito dall'art. 10 dPCM 155/19*	1 unità 95.000,00	1 unità 95.000,00
	Portavoce	95.000 l.d. *Definito dall'art. 10 dPCM 155/19*	1 unità 95.000,00	1 unità 95.000,00
†	Capo segreteria tecnica	95.288,84 l.d. *Definito dall'art. 10 dPCM 155/19*	1 unità 95.288,84	1 unità 95.288,84
†	Consigliere diplomatico	95.288,84 l.d. *Definito dall'art. 10 dPCM 155/19*	1 unità 95.288,84	1 unità 95.288,84

	Indennità aggiuntiva vice-capi degli uffici di gabinetto e legislativo	Budget 62.147,71 l.d. *Definito da art. 10 dPCM 155/19*	5 unità 62.147,71	5 unità 62.147,71
‡	Presidente OIV	Pro-capite 131.382,26 l.d. *Definito dall'art. 10 dPCM 155/19*	1 unità 131.382,26	1 unità 131.382,26
‡	Membri OIV	Pro-capite 20.000 l.d. *Definito dal DIM 380/19*	2 unità 40.000,00	2 unità 40.000,00

☐ *In sfondo **verde**, le figure immediatamente nominabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nelle more dell'adozione del DM di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge.*

† *L'importo può variare tra circa 75 mila euro e circa 95 mila euro in ragione della retribuzione di posizione e dell'indennità sostitutiva di quella di risultato riconosciute. In tabella è esposto il valore utilizzato presso l'Ufficio di diretta collaborazione del soppresso MIUR.*

‡ *Non prima di luglio 2020 ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge.*

Il Ministero dell'istruzione dovrà farsi carico di una spesa annua di personale, per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione e per i segretari particolari dei sottosegretari, pari a euro 1.486.645,37 lordo dipendente, corrispondenti a euro 2,048 milioni lordo Stato. La spesa corrispondente, per il Ministero dell'università e della ricerca, sarà pari a euro 1.331.356,43, corrispondenti a 1,835 milioni di euro lordo Stato.

A ciò si aggiunge una spesa annua di personale per i venti contratti a collaboratori e i quindici incarichi a esperti, che ciascuno dei due nuovi Ministeri potrà sottoscrivere ai sensi dell'articolo 10 del dPCM n. 155 del 2019.

Considerando un importo medio, in base alla spesa storica, di circa 7.200 euro lordo dipendente per ciascun contratto e incarico (pari a 9.963,36 lordo Stato), ciascun Ministero si farà carico di una ulteriore spesa di personale pari a 252.000 lordo dipendente, cioè 348.718 euro lordo Stato, pertanto si prevede una maggiore spesa di euro 350.000. L'importo pro-capite medio è ridotto poiché è prassi che numerosi, tra gli incarichi, siano stipulati a titolo gratuito.

In totale, è prevista una spesa di personale pari complessivamente a 1.738.646 euro lordo dipendente per il Ministero dell'istruzione e a 1.583.357 euro per il Ministero dell'università e della ricerca. Si tratta di complessivi 3.322.002 euro lordo dipendente, cioè 4.582.383 euro lordo Stato all'anno, a regime.

Per far fronte a tali spese, lo stato di previsione del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca i seguenti stanziamenti (lordo dipendente):

- capitolo 1006, piano gestionale 4 – 1.582.307,00 euro;
- capitolo 1005, piano gestionale 3 – 82.143,00 euro.

Le disponibilità già iscritte in bilancio, lordo dipendente, ammontano, quindi, a 1.664.450,00 euro. In bilancio sono, inoltre, iscritti stanziamenti per gli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP pari complessivamente al 38,38% della predetta cifra, cioè pari a 638.815,91 euro, nell'ambito degli stanziamenti complessivi.

Il decreto-legge, come modificato dal Senato, reca ulteriori stanziamenti, pari a 1.685.937,27 euro lordo dipendente, cioè 2.333.000 euro lordo Stato a decorrere dal 2021. Nel 2020 l'importo è inferiore, considerato che la legge di conversione avrà effetti da marzo 2020: rispettivamente 1.633.906,63 euro lordo dipendente e 2.261.000 euro lordo Stato.

Complessivamente, le disponibilità già iscritte in bilancio e quelle recate dal decreto-legge, come modificato al Senato, ammontano a 3.322.002 euro lordo dipendente, cioè 4.582.383 euro lordo Stato.

Le disponibilità pareggiano la maggior spesa a regime, cioè dal 2021. Nel 2020, sia le disponibilità sia la spesa risentono, in identica misura, della circostanza che la legge di conversione del decreto-legge avrà effetti solo da marzo.

Infine, si verificherà anche un maggior onere per spese di funzionamento:

Voce	*Spesa pro-capite*	*Unità*	*Spesa complessiva*
Dotazione informatica	1.500	8	12.000
Missioni	10.000	8	80.000
Arredi	5.000	8	40.000
Luce, acqua, gas, fitti	—	8	—

Non si dovranno sostenere nuovi oneri per le utenze non telefoniche, nonché per l'utilizzo degli spazi fisici, poiché le otto nuove unità di personale saranno collocate nel limite degli spazi già disponibili e utilizzati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Peraltro, tutti gli spazi occorrenti sono già stati individuati.

Si verificherà, pertanto, una **maggiore spesa di funzionamento complessivamente pari a 132.000 euro per l'anno 2020 e di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le sole spese di missione.**

milioni di euro		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
> s	c	2,261	2,333	2,333	2,261	2,333	2,333	2,261	2,333	2,333
> e	t/c				1,097	1,132	1,132	1,097	1,132	1,132
> s	c	0,132	0,80	0,80	0,132	0,80	0,80	0,132	0,80	0,80

Articolo 2

Commi 1 e 2 - L'articolo 2, comma 1, novella il decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo l'istituzione dei Ministeri dell'istruzione nonché dell'università e della ricerca, in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I capoversi «articolo 49» e «articolo 50» hanno natura ordinamentale, giacché si limitano a definire le competenze del nuovo Ministero dell'istruzione, individuandole tra quelle già attribuite al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Similmente, i capoversi «articolo 51-*bis*» e «articolo 51-*ter*» definiscono le competenze del Ministero dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, si tratta di competenze che la legislazione vigente attribuisce al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nel complesso, i predetti capoversi ripartiscono tutte le competenze del precedente Ministero tra i due nuovi, senza prevederne altre o tralasciarne alcuna. Perciò, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capoverso «articolo 51» specifica che il Ministero dell'istruzione si articola in due dipartimenti. Il capoverso «articolo 51-*quater*» dispone che il Ministero dell'università e della ricerca sia organizzato in un segretariato generale. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

è organizzato in tre dipartimenti e che il trattamento fondamentale e accessorio dei segretari generali è il medesimo dei capi di dipartimento.

Il capoverso «articolo 51-*quater*», altresì, dispone che presso il Ministero dell'università e della ricerca siano istituiti, oltre al segretario generale, altri cinque uffici dirigenziali generali. Il capoverso «articolo 51» specifica che presso il Ministero dell'istruzione, oltre ai due capi dipartimento, saranno attivati **23** posti da dirigente generale. Nel complesso, **all'esito delle modifiche introdotte dal Senato (che ha incrementato di un ulteriore posto di funzione dirigenziale generale la relativa dotazione organica del Ministero dell'istruzione),** il numero di uffici dirigenziali generali da istituire nei due nuovi ministeri è di **tre** unità più elevato di quelli previsti per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. **Tale incremento, è ripartito in misura di due posti di funzione dirigenziale generale presso il Ministero dell'istruzione ed in un posto di funzione dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca.**

La disposizione comporta, dunque, maggiori spese di personale, corrispondenti al trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere a **tre** dirigenti generali.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

Voce retributiva	*Lordo dipendente*	*Oneri riflessi e IRAP*
Stipendio base (incl. IVC)	55.785,17	21.410,35
Posizione fissa	36.299,70	13.931,82
Posizione variabile (media)	51.152,53	19.632,34
Risultato (medio)	18.727,79	6.123,99

In totale, gli emolumenti da riconoscere **a ciascuno dei nuovi dirigenti generali** assommano a 223.063,69 euro annui pro-capite al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui alla legge di bilancio per il 2020 (che sarà riassorbita col contratto 2019-2021), degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale *Funzioni centrali* per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,48%, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a 223.063,69 x 1,0348 = 230.826,31 euro.

A fini meramente informativi, si rappresenta comunque che la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comprende, ai sensi della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, 28 posti di dirigente generale.

A seguito **della conversione in legge** del decreto-legge, la predetta dotazione organica sarà incrementata, nel complesso dei due nuovi Ministeri, sino a **31** posti di dirigente generale.

L'articolo 2, capoverso 51-*quater*, **come modificato all'esito dell'esame da parte del Senato,** specifica che, dei **31** posti di dirigente generale, sei riguarderanno il Ministero dell'università e della ricerca. Saranno **25**, quindi, i posti relativi al Ministero dell'istruzione.

L'articolo 2, commi 1 e 2, comporta **maggiori spese di personale pari a 230.826,31 x 3 = 0,693 milioni di euro annui** a regime, cioè dal 2021. Quanto al 2020, la spesa corrispondente a 2 posti dirigenziali generali, cioè 0,462 milioni di euro, era già prevista a decorrere da gennaio dal decreto-legge. L'ulteriore posto previsto con le modificazioni apportate al Senato non potrà comportare alcuna spesa prima che la legge di conversione entri in vigore, per cui si prevede che comporti un onere pari a 0,231 x 10/12 = 0,193 milioni di euro nel 2020.

milioni di euro		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
> s	c	0,655	0,693	0,693	0,655	0,693	0,693	0,655	0,693	0,693
> e	t/c				0,318	0,336	0,336	0,318	0,336	0,336

Comma 1-bis - Si consente ad ANVUR di incrementare l'attuale dotazione di personale pari a 35 unità di ulteriori 10 unità. Nella seguente Tabella 1 è riportata l'attuale dotazione organica dell'Agenzia e il relativo personale in servizio. L'incremento richiesto (Tabella 2) riguarda 9 unità di Area Terza, di cui 6 funzionari nel profilo di funzionario valutatore tecnico e 3 funzionari con profilo giuridico-amministrativo contabile, nonché 1 unità di Area seconda. Il numero dei dirigenti di II fascia rimane invariato.

Tabella 1 – Organico ANVUR al 31/12/2019

Qualifica	Posti organico	Di cui coperti	Di cui non coperti
Dirigenti II fascia	3	3	_
Area III profilo di funzionario valutatore tecnico	19	19	_
Area III profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile	8	8	_
Area II	5	5	_
Totale	**35**	**35**	_

Tabella 2 – Nuova dotazione organica ANVUR

Tipologia		Dotazione attuale	Incremento previsto dall'emendamento	Nuova dotazione
Dirigenti II fascia		3		3
Area terza	Profilo valutatore tecnico	19	6	25
	Profilo funzionario giuridico-amministrativo-contabile	8	3	11
Area seconda		5	1	6
Totale		35	10	45

Tenuto conto delle disposizioni sull'inquadramento del personale nei rispettivi profili previsti dal regolamento[1] dell'Agenzia (approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'Università e della Ricerca e dal Dipartimento della Funzione Pubblica), si prevede l'inquadramento al livello iniziale F4 per i funzionari valutatori tecnici, al livello F1 per il profilo di funzionario giuridico-amministrativo-contabile e al livello F2 per le unità appartenenti all'area seconda. I dati analitici con la spesa prevista e con la distinzione delle diverse aliquote fiscali, del costo unitario e totale del personale indicato per l'incremento della dotazione organica sono riportati nella successiva tabella 3. In via prudenziale, la spesa relativa all'incremento della dotazione organica è, a regime, di circa 500.000 euro a decorrere dal 2021; nell'anno 2020, ipotizzando le assunzioni del personale a decorrere dal mese di luglio, la predetta spesa si attesta in 250.000 euro.

[1] Art. 7 Regolamento del personale dell'ANVUR

Tabella 3 – Stima spesa incremento dotazione organica di 10 unità – CCNL ex Ministeri e di indennità di amministrazione ex MUR

qualifiche	livello stipendiale comprensivo di indennità di amministrazione e IVC	INPDAP (24,2%)	TFR (5,68%) carico datore lavoro	TFR (2,00%) carico lavoratore	INAIL (0,4%) carico datore lavoro - art. 41 dPR n. 1124/1965	Totale oneri previdenziali a carico datore di lavoro	IRAP (8,5%) a carico datore di lavoro	Totale oneri a carico datore lavoro (38,42%)	totale oneri a carico lavoratore (8,80%)	totale costo su trattamento fondamentale	Totale FUA comprensivo di oneri	TOTALE COSTO COMPLESSIVO
a	b	c	d	e	f	g=c+d+f	h	i=g+h	l	m=b+i	n	O=m+n
F4 III	33.732,00	8.163,14	1.915,98	674,64	134,93	**10.214,05**	2.867,22	**13.081,27**	2.968,42	**46.813,27**	**5.989,50**	**52.802,77**
F1 III	28.096,00	6.799,23	1.595,85	561,92	112,38	**8.507,47**	2.388,16	**10.895,63**	2.472,45	**38.991,63**	**5.989,50**	**44.981,13**
F2 II	24.139,00	5.841,64	1.371,10	482,78	96,56	**7.309,29**	2.051,82	**9.361,10**	2.124,23	**33.500,10**	**5.989,50**	**39.489,60**

Qualifiche	TOTALE COSTO	UNITA'	TOTALE COSTO A REGIME dal 2021	IMPORTO SU ANNO 2020 (ipotizzando 6 mensilità)
F4 III Profilo funzionario valutatore tecnico	**52.803**	**6**	**316.817**	**158.408**
F1 III Profilo funzionario amministrativo- giuridico- contabile	**44.981**	**3**	**134.943**	**67.472**
F2 II	**39.490**	**1**	**39.490**	**19.745**
TOTALE		**10**	**491.250**	**245.625**

Si precisa che la spesa come sopra determinata viene coperta attraverso una riprogrammazione delle spese sostenute per il funzionamento dell'Agenzia che rivestono carattere di stabilità e certezza nell'ambito del trasferimento che annualmente il Ministero dell'università e della ricerca assicura e che ha, quindi, carattere permanente. La riprogrammazione riguarda in particolare le spese di per i servizi di valutazione affidati all'esterno che verranno riprogrammate a vantaggio dell'assunzione di un contingente di personale.
Da quanto sopra emerge che dal punto di vista finanziario non vi è quindi alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

Comma 3-bis - La disposizione individua la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo rispetto a quella complessiva del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un incremento - oltre ai 3 posti dirigenziali di livello generale previsti dall'articolo 2 - 3 dirigenti non generali, 12 dipendenti III area F1, 9 dipendenti II area F1 e 6 dipendenti I area F1 in più.

Il predetto incremento, al quale corrisponde pari incremento delle facoltà assunzionali, comporta maggiori spese di personale, come indicate di seguito, fermo restando che per l'incremento derivante dall'aumento nel numero dei dirigenti generali si è già dato conto nella relazione all'articolo 2.

Per quanto concerne l'onere derivante dall'incremento del restante personale, lo stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'IRAP nonché, per i dirigenti, del rinnovo contrattuale per il periodo 2016-2018 in via di sottoscrizione, e, per il personale non dirigenziale, dell'indennità di amministrazione, è pari a:

Qualifica	*Stipendio annuo*
Dirigente non generale	133.854,15
III area F 1	37.488,79
II area F1	30.670,29
I area F1	28.952,29

Ne segue un incremento, nella spesa annua di personale, pari a:

Qualifica	*Unità*	*Spesa annua lorda aggiuntiva*
Dirigente non generale	3	401.562,45
III area F 1	12	449.865,48
II area F1	9	276.032,61
I area F1	6	173.713,74

Le relative immissioni in ruolo potranno decorrere, al più presto, da settembre, poiché le procedure di reclutamento non potranno concludersi prima di allora. Infatti, per lo svolgimento dei concorsi occorreranno almeno sei mesi.

Pertanto, la disposizione comporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

milioni di euro		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
> s	c	0,435	1,302	1,302	0,435	1,302	1,302	0,435	1,302	1,302
> e	t/c				0,211	0,631	0,631	0,211	0,631	0,631

Quanto alla dotazione organica, a titolo informativo si specifica come sia stato determinato il riparto previsto alla Tabella A allegata al provvedimento.

Alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca funzionava ancora in base all'organizzazione di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, giacché il recente regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019 risultava ancora da attuare.

Pertanto, si prende in considerazione la dotazione organica definita in base al dPCM n. 98 del 2014, con l'ulteriore incremento di un posto dirigenziale generale previsto dalla legge di bilancio per il 2019:

	Dirigenti generali	*Dirigenti non generali*	*Personale non dirigenziale*
MIUR	28	413	5.978
di cui amm.ne centrale	*13*	*111*	*1.133*

La dotazione organica dei singoli dipartimenti è desumibile, in base al regolamento di cui al dPCM n. 140 del 2019, solo per le posizioni dirigenziali generali e non generali. Invece, né il predetto regolamento né altri atti hanno mai definito il riparto, tra i dipartimenti, della dotazione organica del personale non dirigenziale.

Con decreto del Ministro è stata in passato definita solo la quota della dotazione organica del personale non dirigenziale afferente all'amministrazione centrale, senza darne il dettaglio per singolo dipartimento o per ciascuna delle aree funzionali.

La seguente tabella fornisce ugualmente il dato per dipartimento, ricostruito, con riferimento al personale non dirigenziale, ripartendo la dotazione organica prevista per l'amministrazione centrale, al netto dei posti relativi all'ufficio di diretta collaborazione, in proporzione al personale in servizio nelle strutture che confluirebbero, ai sensi del dPCM n. 140 del 2019, nei dipartimenti ivi previsti:

	Dirigenti generali	*Dirigenti non generali*	*Personale non dirigenziale*
MIUR	28	413	5.978
di cui diretta collab.	-	*9*	*190*
di amm.ne periferica	*15*	*302*	*4.845*
di cui Dip. istruzione	*5*	*57*	*297*
di cui Dip. form. superiore	*4*	*24*	*274*
di cui Dip. risorse u.f.s	*4*	*21*	*392*

A seguito dell'ulteriore incremento del numero dei dirigenti generali di cui all'articolo 2, capoverso 51, come modificato all'esito dell'esame dell'Aula del Senato, nonché degli incrementi disposti dal comma 3-*bis*, e prevedendo per detti incrementi un riparto per due

terzi in favore del Ministero dell'istruzione e per un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca, si ricava la seguente, complessiva, dotazione organica:

	Dirigenti generali	*Dirigenti non generali*	*Personale non dirigenziale*
MI	25	381	5.538
MUR	6	35	467

Comma 3-ter - La disposizione ha natura ordinamentale, intervenendo solo sul riparto, tra i nuovi Ministeri, delle facoltà assunzionali già autorizzate in favore del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 3-ter, le predette facoltà verrebbero divise tra i Ministeri come segue:

- 92% al Ministero dell'istruzione;
- 8% al Ministero dell'università e della ricerca.

La disposizione prevede che il riparto delle facoltà assunzionali pregresse avvenga in proporzione alla dotazione organica, che è a sua volta, di fatto e anche grazie alla nuova formulazione del comma 4, proporzionale ai posti vacanti e disponibili, cioè all'effettivo fabbisogno. Il riferimento alla dotazione organica, anziché ai posti vacanti e disponibili, consente l'immediata utilizzabilità delle facoltà assunzionali, al fine di una più celere operatività delle due amministrazioni.

Peraltro, le facoltà assunzionali consentono di coprire una minima porzione dei posti vacanti della dotazione organica di ciascuno dei Ministeri. Dunque, l'autorizzazione ad assumere di cui al presente comma è sempre ben inferiore ai posti in questione.

Comma 4 - Merita un approfondimento la previsione della salvaguardia del trattamento economico del personale. Si tratta, in concreto, del personale già dipendente del Ministero dell'università e della ricerca istituito ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, che ha mantenuto, nel tempo, un trattamento accessorio tabellare (indennità di amministrazione) più favorevole:

	ex MPI	ex MUR
Area I	2.538,17	3.725,96
Area II (media)	3.280,82	4.314,97
Area III (media)	4.376,62	5.932,03

Qualora dovesse assumere servizio presso il Ministero dell'istruzione il personale in questione avrebbe diritto a mantenere il trattamento stipendiale. Tuttavia, il personale dell'ex MPI o nuovo assunto che venga assegnato al MUR percepirà l'indennità propria dell'attuale MIUR, cioè quella, più bassa, dell'ex MPI.

Pertanto, la disposizione di cui al comma 4 non comporta nuovi o maggiori spese di personale.

Comma 9-ter - si prevede per il solo Ministero dell'università e della ricerca, fino al 31 dicembre 2022, l'incremento al 20 per cento dei limiti percentuali per il conferimento degli

incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001. La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di una diversa modalità di conferimento di incarichi dirigenziali senza incidere sul numero dei posti dirigenziali stessi, tenuto conto che è rivolta a personale che già riveste detta qualifica a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni.

Articolo 3-bis

La disposizione prevede il riordino della funzione dirigenziale tecnica e del reclutamento del relativo personale, da attuare con regolamento di delegificazione, e non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche per i seguenti motivi.

In particolare, alla lettera b), è definita la forma del concorso, che potrà prevedere una prova pre-selettiva, una o più prove scritte, una prova orale e la valutazione di titoli. Ai conseguenti oneri per l'organizzazione dei concorsi si provvede, come per ogni altro concorso, nel limite delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. A tal riguardo, si rappresenta che allo stanziamento complessivo di 37.249 euro iscritto in bilancio (capp. 1170/19 e 2370/32) si aggiungono la somma di 170 mila euro nel 2019 (utilizzabile nel 2020 ai sensi dell'articolo 33 comma 2-bis della legge n. 196 del 2009) e la somma di 180 mila euro nel 2020, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del decreto-legge n. 126 del 2019. Quanto agli oneri per l'immissione in ruolo dei vincitori, vi si provvederà nel limite delle facoltà assunzionali disponibili, incluse quelle di cui all'articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge.

Con riferimento alla lettera d), nella parte relativa ai compensi da attribuire ai commissari di esame, si rappresenta che vi si provvederà nel limite delle risorse indicate alla lettera b), nella misura prevista dalla legislazione vigente per i commissari dei concorsi pubblici, giacché viene abrogato anche l'articolo 421, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994.

Articolo 3-ter

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di natura ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-quater

Le disposizioni di cui al comma 1 e 2, poiché dispongono la mera proroga dell'applicazione del dPR sul reclutamento del personale AFAM, hanno mero valore ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 3 si limitano a intervenire in materia di reclutamento del personale AFAM, senza però modificare le facoltà assunzionali né prevedere deroghe alle procedure autorizzatorie. Pertanto, anche in questo caso, non si verificano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

L'articolo introduce disposizioni transitorie, volte ad assicurare la necessaria immediata operatività dei due nuovi Ministeri.

Ciò avverrà attraverso la previsione dell'applicabilità dei regolamenti d'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche ai nuovi Ministeri. I conseguenti oneri sono già stati computati nella relazione tecnica agli articoli 1, 2 e 3.

In merito alle modifiche introdotte al Senato, si evidenzia il comma 2-*bis* che si limita a specificare che, in via transitoria, due nuovi dirigenti generali previsti dal provvedimento sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione rispettivamente dei due Ministri. Della maggiore spesa derivante dal numero dei dirigenti generali si è data evidenza nella relazione tecnica relativa all'articolo 2 e al comma 3 si consente l'immediato utilizzo dei predetti due posti aggiuntivi di dirigente generale previsto dall'articolo 2. Ciò ha effetti sulla decorrenza della relativa spesa, dei quali si è tenuto conto nella relazione tecnica al predetto articolo. Quanto alla collocazione definitiva dei due posti in questione nell'ambito dell'organizzazione dei relativi Ministeri, la stessa sarà definita con i regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, poiché l'organizzazione interna dei Ministeri è delegificata.

Il comma 12, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, prevede, terminata la fase transitoria, l'istituzione a decorrere dal 2021 di un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale, costituito da due posti di funzione dirigenziale di livello non generale. Inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

La relativa quantificazione, che tiene conto degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, è riportata nella tabella seguente:

	Unità	Onere lordo dipendente pro-capite	Oneri lordo dipendente complessivi	Oneri riflessi e IRAP complessivi
Dirigente generale	1	188.000	188.000	72.154
Dirigente non generale	2	105.000	210.000	80.598
Personale area terza - F1	10	30.000	300.000	115.140
TOTALE SPESE DI PERSONALE			**698.000**	**267.892**

L'articolo 4 comporta **maggiori spese di personale pari a 965.892 euro = 0,966 milioni di euro.**

Articolo 5

Commi 1 e 2 - Il provvedimento in esame comporta oneri complessivi pari a 3,483 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 5,374 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

A tali maggiori spese si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, nonché, per il solo 2021, mediante riduzione, per 0,969 milioni di euro, del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, sul quale non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate né in corso di perfezionamento.

Commi 2-bis e 2-ter - La disposizione incrementa di 5 milioni di euro, nel 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, ampliandone altresì la destinazione, sino a ricomprendere gli oneri derivanti dallo svolgimento di tutti i concorsi, anziché unicamente quelli della scuola secondaria.

In merito all'adeguatezza della somma resa disponibile, si rappresenta anzitutto che si tratta di autorizzazione di spesa, anziché di spesa di adeguamento al fabbisogno, e che, pertanto, la somma iscritta in bilancio costituisce limite per l'assunzione dei relativi impegni di spesa.

In proposito, si evidenzia la seguente stima degli oneri derivanti dall'organizzazione dei concorsi da bandire nel 2020.

Quanto al concorso ordinario per posti di docente nella scuola dell'infanzia e primaria, da bandire ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera *c*), del decreto-legge n. 87 del 2018, si rappresenta che il numero dei posti messi a bando per il biennio 2020/2021-2021/2022 sarà inferiore, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 18-bis e 18-*quater*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 126 del 2018, all'autorizzazione a bandire già resa nel 2019, per 16.959 unità. Pertanto, si può considerare il predetto numero quale sovra-stima, molto prudenziale, dei posti che saranno messi a bando.

È prevista una prova pre-selettiva, che ridurrà il numero dei candidati a non più di quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Pertanto, la procedura concorsuale vedrà la partecipazione di non più di 67.836 candidati, per almeno 136 commissioni, una ogni 500 candidati al più. Prudenzialmente, poiché vi saranno regioni, gradi di istruzione e tipologie di posto con meno di 500 candidati e altre ove, invece, sarà necessario prevedere sotto-commissioni, ai fini della determinazione della spesa massima per l'organizzazione del concorso, si considerano, prudenzialmente, 150 commissioni di esame. Le commissioni principali saranno al massimo 76, cioè quattro per ciascuna delle 18 regioni (tra infanzia, primaria e sostegno per entrambe) nonché per le scuole di lingua slovena.

Quanto alle scuole sede delle prove scritte, se ne stima il numero in 1.131, una ogni 60 candidati.

Per i costi unitari, per determinare quale porzione dell'autorizzazione di spesa di cui trattasi sia disponibile per un eventuale incremento dei compensi, si fa riferimento al dPCM 23 marzo 1995, tenuto altresì conto della riduzione operata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Si rappresenta che l'importo dei compensi individuali è, peraltro, il medesimo già utilizzato, e favorevolmente verificato da RGS, nella relazione tecnica al decreto-legge n. 126 del 2019.

	Unità	Importo	Elaborati	l.dip	l.Stato
Presidenti commissioni princ.	76	2,509.98	-	190,758.48	253,136.50
Segretari commissioni princ.	76	1,673.32	-	127,172.32	168,757.67
Commissari commissioni princ.	152	2,091.65	-	317,930.80	421,894.17
Presidenti - quota fissa	150	251.00	-	37,650.00	49,961.55
Segretari - quota fissa	150	167.33	-	25,099.50	33,307.04
Commissari - quota fissa	300	209.16	-	62,748.00	83,266.60
Presidenti - quota per elaborato	150	0.50	500	37,500.00	49,762.50
Segretari - quota per elaborato	150	0.33	500	24,750.00	32,843.25
Commissari - quota per elaborato	300	0.41	500	61,500.00	81,610.50
Rimborso scuole per lo svolgimento delle prove scritte	1,131	80.00	-	90,480.00	120,066.96

Componenti comitati di vigilanza - prova scritta	4,524	20.92	-	94,642.08	125,590.04
Rimborso spese di missione	1,504	150.00	-	225,600.00	299,371.20
Totale				1,295,831.18	1,719,567.98

Quanto al concorso ordinario per posti di docente nella scuola secondaria, da bandire ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017, si rappresenta che saranno messi a bando 25.000 posti. I posti in questione sono suddivisi in 544 procedure, una per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto. La gran parte delle predette procedure vedrà la partecipazione di meno di 500 candidati, e, pertanto, sarà gestita da una sola commissione. Ai fini di una stima prudenziale della spesa per l'organizzazione del concorso, si considerano 1.000 commissioni, per tener conto delle procedure con elevata affluenza di partecipanti, tale da richiedere la nomina di sotto-commissioni. Anche in questo caso, il numero di commissioni non dipenderà dal numero complessivo di partecipanti, considerato che sarà svolta una prova pre-selettiva. Si stima che le sedi delle prove potranno essere sino a 2.000.

	Unità	Importo	Elaborati	l.dip	l.Stato
Presidenti commissioni princ.	544	2,509.98	-	1,365,429.12	1,811,924.44
Segretari commissioni princ.	544	1,673.32	-	910.286,08	1,207,9409.63
Commissari commissioni princ.	1,088	2,091.65	-	2,275,715.20	3.019,874.07
Presidenti - quota fissa	1,000	251.00	-	251,000.00	333,077.00
Segretari - quota fissa	1,000	167.33	-	167,330.00	222,046.91
Commissari - quota fissa	2,000	209.16	-	418,320.00	555,110.64
Presidenti - quota per elaborato	1,000	0.50	500	250,000.00	331,750.00
Segretari - quota per elaborato	1,000	0.33	500	165,000.00	218,955.00
Commissari - quota per elaborato	2,000	0.41	500	410,000.00	544,070.00
Rimborso scuole per lo svolgimento delle prove scritte	2,000	80.00	-	160,000.00	212,320.00
Componenti comitati di vigilanza - prova scritta	8,000	20.92	-	167,360.00	222,086.72
Rimborso spese di missione	10,176	150.00	-	1,526,400.00	2,025,532.80
Totale				8,066,840,40	10,704,697.21

In complesso, la spesa per le commissioni e i vigilanti dei concorsi banditi nel 2020 ammonterebbe, se non fosse disposto alcun incremento dei compensi, a 12,424 milioni di euro, da sostenere negli anni 2020 e 2021. Nel medesimo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 ammonterà a 31,852 milioni di euro, tenuto conto anche dell'incremento proposto con la proposta emendativa di cui trattasi.

La disponibilità residua, al netto di quanto occorrerà spendere per le commissioni dei concorsi, è tale da consentire di affrontare le altre spese derivanti dall'organizzazione dei medesimi, nonché di incrementare i compensi dei commissari.

Infine, si rappresenta che le spese derivanti dall'organizzazione del concorso straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019 sono poste interamente a carico dei

partecipanti, ai sensi del comma 11, lettera f), del medesimo articolo 1. Pertanto, la predetta spesa non graverà sull'autorizzazione di spesa di cui trattasi.

Alla copertura finanziaria dell'onere, pari a 5 milioni di euro per il 2020, si provvede al comma 2-ter mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

- 3 MAR. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

Decreto legge n. 1 del 2020 " Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell' Università e della ricerca "

Art.	Comma	Emen.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	3	1.1000 testo2	Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-oneri di personale	s	c	2,26	2,33	2,33	2,26	2,33	2,33	2,26	2,33	2,33
1	3	1.1000 testo2	Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-oneri di personale-effetti riflessi	e	t/c				1,10	1,13	1,13	1,10	1,13	1,13
1	3		Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-oneri di funzionamento	s	c	0,13	0,08	0,08	0,13	0,08	0,08	0,13	0,08	0,08
2 e 3	comma 2 dell'articolo 2 e comma 3 bis dell'articolo 3	1.1000 testo2	Incremento organico di uffici dirigenziali generali e non generali da istituire nei due nuovi ministeri e ulteriori incrementi della dotazione organica delle aree- oneri di personale	s	c	1,09	2,00	2,00	1,09	2,00	2,00	1,09	2,00	2,00
2 e 3	comma 2 dell'articolo 2 e comma 3 bis dell'articolo 3	1.1000 testo2	Incremento organico di uffici dirigenziali generali e non generali da istituire nei due nuovi ministeri e ulteriori incrementi della dotazione organica delle aree- oneri di personale- effetti riflessi	e	t/c				0,53	0,97	0,97	0,53	0,97	0,97
4	12		Istituzione di un ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale presso il MEF, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca-oneri di personale	s	c		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97
4	12		Istituzione di un ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale presso il MEF, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca- oneri di personale-effetti riflessi	e	t/c					0,47	0,47		0,47	0,47
5	1 lettera a)	1.1000 testo2	Riduzione Tabella A MIUR	s	c	-3,48	-3,44	-4,41	-3,48	-3,44	-4,41	-3,48	-3,44	-4,41
5	1 letterea b)		Riduzione Tabella A MEF	s	c		-0,97	-0,97		-0,97	-0,97		-0,97	-0,97
5	1 lettera c)		Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	s	c		-0,97			-0,97			-0,97	
5	2 bis		Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1 del dlgs59/2017- Oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici	s	c	5,00			5,00			5,00		
5	2 ter		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125 della legge n. 107/2015- Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative	s	c	-5,00			-5,00			-5,00		
			TOTALE ENTRATE	e		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,63**	**2,57**	**2,57**	**1,63**	**2,57**	**2,57**
			TOTALE SPESE	s		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			SALDO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,63**	**2,57**	**2,57**	**1,63**	**2,57**	**2,57**

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

6501

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VII

Al Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio legislativo Economia
Ufficio legislativo Finanze
SEDE

Prot. Nr. 30794 2020
Rif. Prot. Entrata Nr 28868/2020

OGGETTO: A.C. 24 e abbinati "Modifiche al codice della strada" – Testo unificato – Relazione tecnica

Si fa riferimento alla nuova relazione tecnica al disegno di legge indicato in oggetto, trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 7490 del 19.2.2020.

In proposito, si rappresenta che la nuova relazione non supera le criticità rappresentate con nota n. 17032 del 28 gennaio 2020.

In particolare:

- **DISPOSIZIONI ONEROSE PRIVE DI COPERTURA O CON COPERTURA INIDONEA**

  - **Articolo 1, comma 2, lettera b), punto 2)**

    Pone l'obbligo a carico dei Comuni di adottare una serie di misure inerenti le zone scolastiche.

    La disposizione non contempla una facoltà, come invece afferma la relazione tecnica sostenendone la conseguente assenza di oneri. Non può ritenersi, peraltro, idonea copertura sui proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni derivanti dalle nuove disposizione ivi previsti, data l'incertezza delle stesse.

    Pertanto, la disposizione ***non può avere corso nei suoi attuali termini.***

- **Articolo 1, comma 2, lettera b), punto 3)**

  Viene prevista la modifica del comma 10 dell'articolo 7 del Codice della strada, stabilendo che anche le zone scolastiche siano indicate mediante appositi segnali.

  La disposizione non contempla una facoltà e, pertanto, non può ritenersi che la stessa non comporta oneri come sostenuto nella relazione tecnica.

  Ciò stante, la disposizione ***non può avere corso nei suoi attuali termini.***

- **L'articolo 1, comma 2, lettera o) numero 3)**

  Prevede che i veicoli al servizio di persone con disabilità, non siano tenuti alla corresponsione di alcuna somma sia nel caso di sosta tariffata, sia nel caso di parcheggio pubblico a pagamento.

  La relazione tecnica evidenzia che i Comuni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto che le entrate da parcheggio sono di natura variabile in relazione al traffico e calcolate sulla base di medie annuali.

  Al riguardo, si evidenzia che la norma, stabilendo un obbligo a carico degli enti locali di esentare dal pagamento della sosta tariffata ovvero dal parcheggio pubblico a pagamento, è suscettibile di recare oneri, in termini di minori entrate, non quantificati e né coperti. Stante il tenore precettivo e non facoltativo della disposizione, in assenza di idonea copertura finanziaria, si esprime ***parere contrario all'ulteriore corso della norma nei termini esposti.***

- **Articolo 2, comma 1, lettera f) -**

  Modifica l'articolo 172 del Codice della Strada e prevede l'obbligo di dotare gli scuolabus di cinture di sicurezza a decorrere dal 2024. La nuova relazione tecnica conferma l'onerosità della disposizione e stima l'onere complessivo in 2,5 milioni di euro per il solo anno 2024 indicando quale possibile copertura il Fondo speciale di parte capitale allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

  Al riguardo, si ribadisce che stante l'assenza della relativa copertura finanziaria, non rilevando che la stessa venga individuata in relazione tecnica, la previsione ***non può avere corso nei suoi attuali termini.***

- **Articolo 5, comma 1, lettera m) –**

  Modifica l'articolo 180, comma 8, del codice relativo all'obbligo di presentazione dei documenti di circolazione e di guida prevedendo la verifica telematica del possesso dei documenti da parte dell'organo accertatore. Con decreto dei Ministri competenti sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione. La nuova relazione tecnica precisa che la disposizione risulta onerosa e necessita di copertura finanziaria atteso che i Comuni hanno accesso all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a titolo oneroso.

  Ciò stante, in assenza di idonea copertura finanziaria, si ribadisce che la disposizione ***deve essere espunta.***

- **Articolo 5, comma 1, lettera t), numero 4)**

  Con l'introduzione del comma 5-ter si pone in capo agli organi accertatori delle violazioni al codice della strada l'obbligo della trasmissione in via telematica dei dati relativi all'entità delle sanzioni comminatene l'anno precedente, distinti per ciascuna tipologia di infrazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero, entro il 30 giugno di ogni anno, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e sesso.

  La relazione si limita ad affermare l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Con nota n. 4124 del 30.1.2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fa presente, "*a rettifica di quanto evidenziato nella relazione tecnica*", la disposizione in esame determina oneri per 1 milione di euro per la creazione della nuova sezione da creare nel sito internet del Ministero, oltre ad ulteriori 200 mila euro annui per la manutenzione e la gestione. Nella stessa nota il citato Dicastero precisa che "*non vi sono risorse in bilancio assegnate alla Direzione generale sicurezza stradale ed utilizzabili per l'esecuzione di dette attività*"

  Ciò stante, in assenza di idonea copertura finanziaria, la previsione ***non può avere ulteriore corso nei suoi attui termini.***

- **Articolo 6 al comma 1 lettera c) numero 4)**

  Novellando il comma 10 dell'articolo 80 prevede controlli periodici da parte del Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle officine e

sulle imprese che effettuano la revisione degli autoveicoli. Stabilisce inoltre che tale attività sia svolta da personale appositamente formato e che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfettari, a favore del personale che esegue l'ispezione nonché le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese, che dovranno essere versati annualmente ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, preliminarmente si rappresenta la necessità che il citato decreto sia adottato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Relativamente ai compensi da riconoscere al personale ispettivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta la necessità di espungere la parola "anche forfettari".

Inoltre, l'assenza di riferimenti in merito alla procedura e alle modalità di corrispondenza tra i compensi a favore del personale e le tariffe poste a carico delle imprese è suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala, altresì, che detta disposizione andrebbe coordinata con il vigente comma 12 dell'art 80 del codice della strada.

- **Articolo 7, commi 1 e 2**

Il comma 1 modifica l'articolo 60 del CdS, introducendo nella categoria dei veicoli d'epoca anche i ciclomotori e le macchine agricole. **Il comma 2** prevede che siano classificate di interesse storico o collezionistico le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione.

Le predette disposizioni, pertanto, ampliano il novero dei veicoli d'epoca.

La relazione tecnica specifica che le disposizioni ivi stabilite sembrano suscettibili di originare minori entrate per la finanza pubblica, considerato che l'inclusione di altri soggetti nei veicoli atipici "*porterà a un minor gettito derivante dalla tassa automobilistica di proprietà*". Nulla viene detto relativamente alla quantificazione del maggior onere. Viene solo precisato che il minor gettito previsto riguarda esclusivamente i veicoli diversi dalle macchine agricole.

Al riguardo, si ribadisce quanto già espresso con la citata nota n. 17032 del 28 gennaio 2020 ovvero che stante l'assenza di quantificazione dell'onere e dell'individuazione della relativa copertura finanziaria si esprime ***parere contrario*** *all'ulteriore corso della*

disposizione, a nulla rilevando che il minor gettito si riferisca ai soli veicoli diversi dalle macchine agricole.

Articolo 7, commi 3 e 4

Il comma 3 estende l'esenzione totale dalla tassa automobilistica (in luogo dell'esenzione al 50%), a partire dal 1° gennaio 2019, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta per il riconoscimento nella categoria in questione. Gli oneri complessivi derivanti dal riconoscimento dell'esenzione totale sono quantificati in 4,1 milioni di euro. Ai maggiori oneri, quantificati in euro 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).

Relativamente a tali disposizioni la relazione tecnica si limita a riportare il contenuto della norma.

Al riguardo, con particolare riferimento alla copertura finanziaria degli oneri pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si ribadisce ***parere contrario*** *in quanto il predetto fondo è destinato ad interventi di interesse del medesimo Ministero e a provvedimenti in corso di predisposizione.*

Pertanto, in assenza di idonea copertura finanziaria, la disposizione deve essere espunta.

In caso di individuazione di apposita copertura finanziaria, si segnala la necessità che vengano forniti in relazione tecnica dati ed elementi di valutazione in merito alla stima degli effetti onerosi derivanti alle disposizioni in esame, sia in relazione all'incremento dell'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli già ricompresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione introdotta all'ultima legge di bilancio sia in relazione all'ampliamento del novero dei veicoli esenti.

- **Articolo 8**

La disposizione prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio dei veicoli adibiti a soccorso nonché dei veicoli che svolgono una funzione di ordine pubblico, sicurezza e soccorso.

La relazione tecnica non fornisce nessun dato ed elemento di valutazione per la verifica della stima dell'onere indicata dal comma 4, limitandosi ad evidenziare il numero dei veicoli coinvolti.

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri pari a 80.000 euro per l'anno 2019 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime ***parere contrario*** *in quanto il predetto fondo è destinato ad interventi di interesse del medesimo Ministero e a provvedimenti in corso di predisposizione.*

In caso di individuazione di idonea copertura finanziaria si rappresenta la necessità che la relazione tecnica venga integrata fornendo elementi aggiuntivi che consentano di verificare la corretta quantificazione dell'onere stimato e la congruità della relativa copertura finanziaria.

- **DISPOSIZIONI PER LE QUALI LA RELAZIONE TECNICA NON RISULTA IDONEA**

➢ **Articolo 1, comma 4, lettera a)**

Prevede che il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guida dei veicoli, previsto dall'articolo 327, comma 4, del regolamento di attuazione del codice, debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda e che a tali adempimenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La nuova relazione tecnica si limita ad indicare il capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale risultano appostate le risorse finanziarie atte alla copertura dell'onere senza alcuna quantificazione.

Al riguardo si ribadisce la necessità che in relazione venga riportata anche "l'entità delle risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni anche attraverso la loro riprogrammazione" così come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge 196/2009.

➢ **Articolo 2, comma 3**

Il comma 3 concerne le nuove campagne informative per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale - finalizzate ad informare l'utenza sul divieto dell'utilizzo di smartphone, tablet e dispositivi analoghi durante la guida e sulle relative sanzioni. Sul punto la nuova relazione tecnica si limita ad assicurare che gli oneri derivanti dalle relative iniziative potranno essere coperti con le risorse disponibili a legislazione vigente presenti sul capitolo 7333 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, si ribadisce che la relazione tecnica deve riportare, così come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge 196/2009, un maggior dettaglio degli oneri previsti nonché "l'entità delle risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni anche attraverso la loro riprogrammazione."

- **L'articolo 3, comma 1 lettera d)**

  Prevede che nei semafori l'accensione della luce gialla abbia una durata minima di tre secondi. La relazione tecnica prevede che all'onere derivante i Comuni provvedono nei limiti delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Contestualmente si evidenzia che l'attività richiesta ai Comuni si può collocare all'interno delle attività di manutenzione già programmate, la cui copertura è assicurata dalla destinazione di quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettere a) e c), del codice della strada.

  Al riguardo, è necessario che la relazione tecnica fornisca maggiori dettagli circa l'onerosità della norma e la relativa copertura tramite le sanzioni amministrative pecuniarie indicate.

- **Articolo 3, comma 1, lettera h)**

  Modifica l'articolo 175 comma 2, lettera a) del codice della strada consentendo la circolazione anche ai motocicli di cilindrata 120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. e alle motocarrozzette elettriche con la stessa potenza.

  In relazione tecnica viene specificato che, ampliando il novero dei soggetti ammessi a circolare in autostrada, la disposizione è suscettibile di determinare nuove entrate per le finanze pubbliche.

  In merito si evidenzia che l'affermazione non appare corretta e ***pertanto deve essere espunta dalla relazione*** *in quanto la gestione della rete autostradale è stata data in concessione a società private.*

Per quanto sopra esposto si restituisce la **relazione verificata negativamente.**

Il Ragioniere Generale dello Stato

C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti e C. 1613 Zanella
(TESTO UNIFICATO recante: "Modifiche al codice della strada")

RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge di cui trattasi intende affrontare gli interventi più urgenti per far fronte, nelle more di una riforma organica del codice della strada, ad alcuni aspetti problematici specificamente individuati e connotati da particolare urgenza.

L'**articolo 1** interviene in materia di tutela dei soggetti vulnerabili.

Con il comma 1 si sostituiscono in tutto il codice della strada le diciture attualmente usate per indicare le persone con disabilità ("invalidi", "persone invalide", "disabili" e "persone disabili", "persona invalida"), con quelle di "persone con disabilità" o "persona con disabilità", in ossequio ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il comma 2, lettera a), vengono modificate alcune definizioni contenute nell'articolo 3 (*Definizioni stradali e di traffico*), comma 1, del codice. In particolare:

- al numero 1), in relazione agli attraversamenti pedonali (articolo 3, comma 1, numero 3), si introduce la possibilità che questi possano essere anche rialzati al piano del marciapiede, ove presente;
- al numero 2) si introduce la definizione di "casa avanzata"(articolo 3, comma 1, numero 6-*bis*), intesa come linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;
- al numero 3) si modifica la definizione di marciapiede (articolo 3, comma 1, numero 33) inteso come parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata, destinata ai pedoni, prevedendo anche la variazione del colore o del materiale della pavimentazione e l'introduzione di "misure di protezione";
- al numero 4) si modifica la definizione di passaggio pedonale (articolo 3, comma 1, numero 36), la cui denominazione viene aggiornata con quella di "percorso pedonale";
- al numero 5) si sostituisce la definizione di utenza debole (articolo 3, comma 1, numero 53-*bis*) con quella di utenza vulnerabile e si amplia il suo ambito ricomprendendovi anche i conducenti di ciclomotori e di motocicli, nonché le persone con disabilità. Si prevede, conseguentemente, la sostituzione, ovunque ricorra nel codice, del riferimento all'utenza debole con quello all'utenza vulnerabile;

- al numero 6) si introduce la definizione di zona scolastica (articolo 3, comma 1, numero 58-*bis*), intesa come zona urbana in prossimità della quale si trovano gli edifici adibiti ad uso scolastico.

Trattasi di disposizione che limita ad introdurre nuove definizioni o ad ampliare il concetto di quelle già presenti nel codice. Pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 2, lettera b), numero 1), si interviene sull'articolo 7 (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*), comma 1, del codice sostituendo la lettera d) che elenca i poteri del sindaco relativi alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati. In particolare, si prevede la possibilità di riservare spazi sosta, oltre che nelle fattispecie attualmente previste (veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e dei servizi di soccorso e servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea) anche a:

- veicoli delle donne in stato di gravidanza, o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale denominato "permesso rosa";
- veicoli in condivisione, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;
- altre categorie di veicoli ed utenti aventi finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;
- veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di attuazione del codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Con specifico riguardo agli effetti economici e finanziari, si evidenzia che la disposizione riconosce una mera facoltà ai Comuni. Pertanto, essa non comporta nuovi o maggiori oneri per i Comuni, dal momento che l'esercizio della prevista facoltà deve avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Per quanto concerne, poi, il costo del rilascio dell'apposito contrassegno rosa, in analogia con la disciplina del rilascio del contrassegno per persone con disabilità di durata temporanea di cui all'articolo 188 del codice (la gravidanza è, infatti, per definizione temporanea), esso sarà posto dai Comuni a carico del soggetto richiedente.

Il comma 2, lettera b), numero 2), provvede ad aggiungere nell'articolo 7 del codice i nuovi commi 9-*ter* e 9-*quater*. Con il comma 9-*ter*, si dispone che i Comuni, con deliberazione della Giunta, disciplinino su tutto il territorio comunale le zone scolastiche, in relazione alle esigenze di sicurezza ed accessibilità dell'utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. In tali zone scolastiche, i Comuni sono tenuti a prevedere, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni:

a) limite massimo di velocità di 30 km/h;

b) l'applicazione della disciplina delle zone a traffico limitato, prevedendo limitazioni più restrittive anche per i titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

c) l'applicazione della disciplina delle aree pedonali.

Con il comma 9-*quater*, si prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione e alla regolamentazione delle zone scolastiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.
Sotto il profilo economico-finanziario, si evidenzia che il codice già consente ai Comuni, con deliberazione della Giunta, di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Quindi, la decisione dei Comuni di disciplinare le zone scolastiche è condizionata dall'individuazione delle esigenze sopra individuate, per cui non realizzando un obbligo, bensì una mera facoltà, ciò non comporta nuovi o maggiori oneri per i Comuni e la norma è attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ad ogni modo, considerato che il richiamato comma 9-*ter* prevede che i Comuni adottino, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali la fissazione di un limite massimo di velocità di 30 km/h, la disciplina di zone a traffico limitato, o, infine, la disciplina di aree pedonali, tali limitazioni, qualora non rispettate, comporteranno maggiori entrate, non quantificabili, conseguenti dall'applicazione delle relative sanzioni nei confronti dei contravventori, con le quali gli Enti locali potranno far fronte agli eventuali costi per la delimitazione e la regolamentazione delle zone scolastiche.

Il comma 2, lettera b), numero 3), modifica il comma 10 dell'articolo 7 del codice, prevedendo che anche le zone scolastiche siano indicate mediante appositi segnali. Per la copertura finanziaria, si rimanda alle considerazioni svolte al comma 2, lettera b), numero 2.

Il comma 2, lettera c), modifica l'articolo 39 (*Segnali verticali*), comma 1, del codice, introducendo, tra i segnali di prescrizione che rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, una nuova lettera 1-*bis*) che prevede altri segnali che indichino messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione, nonché alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa.
Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, dal momento che spetterà agli enti proprietari delle strade valutare la necessità di installare nuovi segnali verticali, nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera d), modifica l'articolo 40 (*Segnali orizzontali*), comma 11, del codice, introducendo l'obbligo dei conducenti dei veicoli di dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada, anziché ai pedoni che abbiano iniziato l'attraversamento, come previsto nella formulazione attuale. Trattasi di norma di carattere prescrittivo, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera e), modifica il comma 5 dell'articolo 41 (*Segnali luminosi*) del codice, introducendo la possibilità di dotare gli attraversamenti pedonali di elementi di segnalazione luminosa e quelli non semaforizzati di sensori per attivare segnali luminosi

di pericolo al passaggio di pedoni. La disposizione non contemplando un obbligo, bensì una mera facoltà, non comporta nuovi o maggiori oneri per i Comuni, i quali potranno esercitare detta facoltà soltanto laddove, in base alla legislazione vigente, dispongano delle occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 2, lettera f), sostituisce il comma 2 dell'articolo 42 (*Segnali complementari*) del codice, introducendo, oltre ai dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli, anche gli elementi di moderazione del traffico aventi lo stesso fine. Inoltre, viene aggiunto il comma 2-*bis*, in base al quale su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, possono essere introdotti sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui:

- bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione;
- disassamento dell'asse stradale;
- chicane;
- restringimenti della carreggiata.

La disposizione, non contemplando un obbligo, bensì una mera facoltà, non comporta nuovi o maggiori oneri per i Comuni, i quali potranno esercitare detta facoltà soltanto laddove, in base alla legislazione vigente, dispongano delle occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 2, lettera g), interviene sul comma 1 dell'articolo 54 (*Autoveicoli*) del codice, modificandone la lettera g) che reca la definizione di autoveicoli ad uso speciale, consentendo sulle autoambulanze il trasporto di un accompagnatore, sempreché le caratteristiche tecniche del veicolo e la presenza dell'accompagnatore non costituiscano intralcio per il personale sanitario. Trattasi di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera h), modifica l'articolo 56 (*Rimorchi*) del codice, sostituendo il comma 1. In particolare, viene previsto che nella nozione di rimorchi rientrino anche i veicoli destinati ad essere trainati dai motoveicoli. Attualmente, invece, sono considerati rimorchi soltanto i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli, con esclusione degli autosnodati. Trattasi di norma di carattere prescrittivo, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera i), sostituisce l'articolo 70 (*Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte*) del codice. Detta disposizione attualmente consente ai Comuni di rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale: tale servizio si svolge nell'area comunale e i Comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito, anche le slitte possono essere destinate al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
Con la modifica apportata viene eliminato il riferimento al generico servizio di piazza con veicoli a trazione animale e viene previsto che esso sia consentito solo come servizio di trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche. In particolare, si

consente ai Comuni di rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente soltanto se svolto all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, storico rievocativo e della tradizione popolare. Viene, conseguentemente, modificata la rubrica dell'articolo 70, facendo riferimento al solo servizio con slitte ed al trasporto a trazione animale nei parchi, nelle riserve naturali e nelle manifestazioni pubbliche.
La nuova formulazione dell'articolo 70 consente sia la destinazione delle slitte al servizio di piazza su licenza del Comune e per l'area comunale, nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito, sia che i Comuni possano determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Viene, altresì, confermata la disciplina vigente che rinvia al regolamento di esecuzione del codice la determinazione dei seguenti elementi:
a) i tipi di slitta con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con slitta;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze.
Sono, infine, confermate le sanzioni attualmente previste (da 87 a 345 euro) per chi opera senza licenza, nonché la sanzione accessoria della confisca della slitta.
Considerato che la disposizione prevede una differente disciplina del contesto e del novero di attività suscettibili di svolgimento in favore della licenza di servizio di piazza con veicoli a trazione animale, essa non comporta minori entrate per i Comuni, né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera l), modifica il comma 4 dell'articolo 155 (*Limitazione dei rumori*) del codice, estendendo il limite massimo di emissione sonora, attualmente previsto per i dispositivi di allarme acustico, anche ai dispositivi di allarme anti-abbandono dei bambini, il cui obbligo è stato previsto dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117. I limiti di emissione sono fissati nel Regolamento di attuazione del codice della strada e devono in ogni caso rispettare i limiti massimi per le emissioni sonore che sono definiti dal d.P.C.M. 1° marzo 1991. Trattasi di norma di carattere prescrittivo, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 2, lettera m), viene modificato l'articolo 158 (*Divieto di fermata e di sosta dei veicoli*) del codice.
In particolare, al numero 1, sono introdotti i seguenti nuovi casi di divieto di sosta:
g-*bis*) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di permesso rosa;
g-*ter*) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;
g-*quater*) negli spazi riservati ai sensi del nuovo articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6.
Il numero 2 interviene in materia di sanzioni, introducendo il comma 4-*bis* che aumenta le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle persone con disabilità nei seguenti termini:

- la sanzione per i veicoli a tre o quattro ruote (attualmente pari ad una somma compresa tra euro 85 ed euro 334) viene elevata ad una somma compresa tra euro 161 ed euro 647;

- la sanzione per i veicoli a due ruote (attualmente pari ad una somma compresa tra euro 40 ed euro 164) viene elevata ad una somma compresa tra euro 80 ed euro 328.

Conseguentemente, con il numero 3) viene eliminato, dal comma 5 dell'articolo 158, il riferimento alla sanzione per le violazioni negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli (lettera g); in considerazione della specifica sanzione prevista dal nuovo comma 4-*bis*, viene invece inserita la sanzione attualmente prevista per il divieto di sosta nelle aree pedonali urbane (lettera i).
Poiché sono aumentati sia gli importi delle sanzioni, sia le fattispecie di divieti di sosta, la norma comporterà nuove entrate per i Comuni.

Il comma 2, lettera n), modifica il comma 8 dell'articolo 172 (*Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini*) del codice, introducendo l'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza (con la nuova lettera f-*bis)* per i soggetti c.d. stomizzati, cioè le persone che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di una o più stomìe cutanee, sulla base della certificazione rilasciata dal medico curante. A differenza di quanto previsto per l'esenzione dalle cinture per le donne in gravidanza, nell'evidenziare che la verifica del mancato uso della cintura di sicurezza richiede necessariamente il controllo umano, si osserva che i 75.000 soggetti stomizzati attualmente risultanti in Italia (dati del FAIS aggiornati a maggio 2019) rappresentano lo 0,2% dei patentati attivi in Italia (38,7 milioni). Per fruire dell'esenzione in parola non viene richiesto che la certificazione del medico comprovi condizioni di rischio conseguenti all'uso delle cinture. Trattasi di norma di carattere ordinamentale, pertanto non si rilevano rischi di minori entrate per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera o), modifica l'articolo 188 (*Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide*) del codice.
In particolare, i numeri 1) e 2), novellando i commi 1 e 3 del citato articolo 188, prevedono che, oltre alle strutture di sosta per gli invalidi, gli enti proprietari delle strade siano tenuti ad allestire anche apposite strutture per la circolazione e la sosta delle donne munite di permesso rosa. Viene conseguentemente adeguata, con il numero 6, la rubrica dell'articolo con il riferimento alle donne munite di permesso rosa.
Inoltre, il numero 3 introduce il nuovo comma 3-*bis*, con cui si prevede che i veicoli al servizio di persone con disabilità, oltre a non essere tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo previsti nei parcheggi a tempo determinato, come già previsto dalla norma vigente, non siano tenuti alla corresponsione di alcuna somma sia nel caso di sosta tariffata, sia nel caso di parcheggio pubblico a pagamento.
Con i numeri 4) e 5) si modificano, infine, le sanzioni previste dall'articolo 188, commi 4 e 5, per chi usufruisce indebitamente delle strutture di sosta per persone con disabilità: si aumentano da 87 a 168 euro e da 345 a 673 euro le sanzioni (rispettivamente minime e massime) previste dal comma 4 per chi sia senza l'autorizzazione o faccia uso improprio di tali strutture. Vengono, altresì, aumentate da 42 a 87 euro e da 173 a 345 euro le sanzioni del comma 5 previste per chi usa le stesse strutture avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione.

Quanto agli adempimenti di cui al numero 1, si osserva che i Comuni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'altronde, l'attività richiesta ai Comuni si può collocare all'interno delle attività di manutenzione già programmate, la cui copertura è assicurata dalla destinazione di quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettere a) e c), del codice della strada. A tal fine, si evidenzia che l'articolo 5, comma 1, lettera t), numero 3), della proposta di legge in esame, rafforza la cogenza dell'obbligo, già a carico degli Enti, di rendicontare le entrate e le spese relative ai proventi da sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo, in caso di mancato adempimento, l'esclusione dell'Ente, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
Quanto agli adempimenti di cui al numero 3, si rappresenta che i Comuni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto che le entrate da parcheggio sono di natura variabile in relazione al traffico e calcolate sulla base di medie annuali. Pertanto, la riduzione che si avrebbe in base alla nuova normativa non risulta tale da influire in modo significativo sul gettito annuale medio. Peraltro, si evidenzia che i Comuni sono già titolari del potere di individuare il numero di stalli non a pagamento da riservare ai disabili e di esentare i medesimi dal pagamento per l'occupazione di aree di sosta o di parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
Ad ogni buon conto, non può non rilevarsi che i numeri 4 e 5 prevedono il raddoppio delle sanzioni previste dall'articolo 188, commi 4 e 5, per chi usufruisce indebitamente delle strutture per persone con disabilità e per chi usa le stesse strutture avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione. Pertanto, all'estensione dell'esonero dalla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento ai veicoli sia al servizio di persone con disabilità che delle donne munite di permesso rosa, corrisponde un inasprimento delle relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni, consentendo di realizzare una compensazione tra le minori entrate (derivanti dall'esenzione dal pagamento del corrispettivo della sosta) e le maggiori entrate scaturenti dalle sanzioni.

Il comma 2, lettera p), modifica il comma 7 dell'articolo 190 (*Comportamento dei pedoni*) del codice, consentendo alle macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, di transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità. Trattasi di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera q), novella il comma 1 dell'articolo 191 (*Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni*), del codice, prevedendo che, quando il traffico non sia regolato da agenti o da semafori, i conducenti debbano dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. La formulazione attuale della norma prevede già l'obbligo di fermarsi in caso di transito dei pedoni sul passaggio pedonale ovvero laddove si tratti di pedoni che si accingano ad attraversare i passaggi pedonali. Con la disposizione in commento, invece, si introduce l'obbligo di dare la precedenza, rallentare gradualmente

e all'occorrenza fermarsi, anche nel caso in cui i pedoni si trovino in prossimità dell'attraversamento. Il medesimo obbligo viene introdotto per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale: devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Si evidenzia, ad ogni modo, che disponendo la norma in argomento un ampliamento delle condizioni di attraversamento pedonale a cui i conducenti dei veicoli sono obbligati ad attenersi, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 2, lettera r), numero 1), si interviene sulla decurtazione dei punti patente disciplinata dall'articolo 126-*bis* (*Patente a punti*) del codice, nell'ipotesi di violazione del divieto di fermata e di sosta di cui all'articolo 158 (*Divieto di fermata e di sosta dei veicoli*), aumentando da 2 a 4 punti la decurtazione in caso di violazione del divieto di sosta, di cui al nuovo comma 2, lettera g), del medesimo articolo 158.
Il numero 2 introduce, per le violazioni dell'articolo 188 (*Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide*), la decurtazione di 6 o 8 punti patente rispettivamente per le violazioni del comma 4 (usufruire delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità senza avere l'autorizzazione prescritta) e del comma 5 (uso delle strutture pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione). La disposizione introduce un aumento della decurtazione dei punti patente per alcune violazioni e, pertanto, intervenendo su criteri sanzionatori non pecuniari, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che il Governo provveda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad adeguare il regolamento di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) alle modifiche contenute nel comma 2.

Il comma 4, prevede, al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, che:

- il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guida dei veicoli, previsto dall'articolo 327, comma 4, del regolamento di attuazione del codice, debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Agli adempimenti di cui alla presente disposizione provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (lettera a). **In particolare, la copertura finanziaria viene assicurata dallo stanziamento di bilancio del capitolo 1235, missione 13, programma 1, azione 2, piano gestionale 3, denominato "Spese per manutenzione e attrezzature tecniche", che presenta sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dalla previsione**;
- il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità (previsto dall'articolo 330, comma 5, del regolamento di attuazione del codice), sia designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario (lettera b).

Il comma 5 adegua le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, avente ad oggetto la disciplina dei servizi pubblici di trasporto di persone non di linea, sopprimendo i riferimenti ai veicoli a trazione animale (articolo 2, comma 1, lettera i) della proposta di legge) e facendo riferimento al solo trasporto con slitte.

Con il successivo comma 6 viene previsto che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, debbano essere adeguati i regolamenti comunali, prevedendo la possibilità di riconvertire le licenze esistenti in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.

Infine, il comma 7 prevede che il Ministro della salute stabilisca con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i criteri per l'affidamento degli animali utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza ed in servizi pubblici non di linea, ad Associazioni di protezione animale riconosciute.

L'**articolo 2** interviene con una serie di modifiche finalizzate alla sicurezza stradale.

Con il comma 1, lettera a), viene novellato il comma 1 dell'articolo 1 (*Principi generali*) del codice. In particolare, si prevede che la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell'ambiente nella circolazione stradale, rientrino tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. Trattasi di norma ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b), modifica il comma 1 dell'articolo 16 (*Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati*) del codice, rinviando ad uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 6 dell'articolo 45 (*Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni*) del codice, stabilendo che nel regolamento di attuazione del codice, oltre ad essere precisate le modalità di omologazione e di approvazione di segnali, dispositivi, apparecchiature e altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché dei mezzi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, siano anche individuate, ove necessario, le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura. Le modalità di verifica periodica verranno svolte laddove ritenuto necessario, saranno svolte dagli enti proprietari delle strade nell'ambito delle attività programmate e finalizzate al controllo dell'uniformità della segnaletica. Conseguentemente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera d), modifica il comma 5 dell'articolo 147 (*Comportamento ai passaggi a livello*) del codice, aumentando le sanzioni edittali: da 87 a 167 euro (sanzione minima) e da 345 a 666 euro (sanzione massima). La disposizione, prevedendo un aumento dell'importo delle sanzioni, comporta, con ogni evidenza, maggiori entrate per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera e), modifica il comma 2 dell'articolo 171 (*Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote*) del codice, prevedendo che, ogni qualvolta il passeggero trasportato non indossi il casco, sia esso minore o adulto, della violazione risponda il conducente. Per contro, attualmente, detta responsabilità sussiste solo nel caso in cui vi sia un trasportato minorenne. La disposizione ha contenuto ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera f), modifica l'articolo 172 (*Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini*) del codice, inserendo il comma 7-*bis* in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2024 tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus dovranno essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data sarà vietata la circolazione dei veicoli sprovvisti di detti sistemi.

Con specifico riferimento agli effetti finanziari, si evidenzia che attualmente risultano in circolazione 10.698 scuolabus immatricolati al 31.12.2010 (dati del CED della Motorizzazione aggiornati al 29 ottobre 2019). A decorrere dal 1° gennaio 2011, tutti gli scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. Nel dettaglio, si rappresenta che gli scuolabus pubblici sono 5.771, ai quali si aggiungono altri 742 intestati a società per azioni, la maggior parte dei quali di proprietà di società municipalizzate. Pertanto, considerato che installare un sistema di ritenuta ha un costo pari a 50 euro a sedile, si può stimare un onere complessivo pari a 2.500.00,00 di euro **che potrà trovare apposita copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale relativo all'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il comma 1, lettera g), modifica il comma 10 dell'articolo 172 del codice. Attualmente detta disposizione prevede che chiunque non faccia uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme anti-abbandono, sia soggetto alla sanzione amministrativa da 83 a 333 euro. Con la modifica si prevede che, laddove il mancato uso riguardi trasportati maggiorenni, la sanzione si applichi anche al conducente, con l'esclusione dei conducenti di taxi o NCC, i quali sono tenuti solamente a ricordare ai passeggeri l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza. La disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera h), modifica l'articolo 173 (*Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida*) del codice, introducendo il divieto di uso, durante la guida, di *smartphone*, computer portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento della mani dal volante. Si interviene quindi sulla disciplina sanzionatoria, aumentando le sanzioni previste nel comma 3-*bis* dell'articolo 173 nei termini di seguito indicati:

- per la prima violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 165 ad euro 661) viene innalzata ad una somma compresa tra euro 422 ed euro 1697; inoltre, viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi. Ferma la decurtazione di 5 punti patente già prevista dalla tabella richiamata dall'articolo 126-*bis* ed allegata al codice;
- nel caso in cui lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 644 a euro 2.588, che si aggiunge alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

La disposizione, prevedendo un inasprimento del trattamento sanzionatorio, sembra suscettibile di generare nuove e maggiori entrate per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera i), interviene sulle modalità di accertamento, a cura degli organi di polizia, di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo che gli accertamenti di cui all'articolo 187 (*Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*), comma 2-*bis*, del codice, possano essere effettuati sul fluido salivare anziché su campioni di mucosa del cavo orale, come

attualmente previsto. Trattasi di norma di carattere prescrittivo, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera l), numero 1), modifica la tabella dei punti patente, di cui all'articolo 126-*bis* del codice, introducendo la decurtazione di 2 punti patente per la violazione del divieto di sosta e di fermata negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici (divieto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera h-*bis*). Con il successivo numero 2 viene altresì raddoppiata la decurtazione dei punti patente, contenuta nella tabella dei punteggi dell'articolo 126-*bis* del codice, da 5 a 10 punti patente, nel caso in cui il conducente faccia uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, ovvero di cuffie sonore. Trattasi di disposizioni di carattere accessorio alla sanzione, per cui non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 interviene sull'applicazione dell'articolo 47 (*Classificazione dei veicoli*) del codice, prevedendo che tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote (categoria N), di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, siano compresi anche i sistemi per la guida assistita e disponendo il conseguente adeguamento, entro tre mesi, del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). Il costo dell'introduzione dei sistemi per la guida assistita è a carico delle autoscuole. Non si rilevano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, provveda, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, ad informare in modo adeguato l'utenza sui nuovi divieti e sanzioni previsti dall'articolo 173 del codice, come modificato dalla presente proposta di legge, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con specifico riguardo agli effetti economico-finanziari, si evidenzia che le campagne informative sul divieto dell'utilizzo di *smartphone, tablet* e dispositivi analoghi durante la guida e sulle relative sanzioni, possono essere realizzate in condizioni di neutralità e senza pregiudizio per altre iniziative di carattere obbligatorio già avviate o programmate, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, a partire dall'anno scolastico 2017/18, su iniziativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri enti, è stata attivata ed è disponibile *on-line* la nuova Piattaforma nazionale sull'educazione stradale, nella quale sono stati pubblicati tutti i progetti di educazione stradale a disposizione dei docenti. Inoltre, nell'ambito della costante collaborazione con gli organi di Polizia Stradale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa, fin dal 2000, con propri qualificati operatori al Progetto Icaro, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Dipartimento di psicologia dell'Università La Sapienza, la Fondazione ANIA, la Federazione ciclistica italiana e il Movimento italiano genitori.
Nell'ambito di tale Progetto, gli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgono una formazione continua sul tema della sicurezza stradale (tra l'altro anche in materia di utilizzo di *smartphone, tablet* e dispositivi analoghi durante la guida), incontrando gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale.

Da ultimo, si evidenzia che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, già promuove campagne pubblicitarie televisive o radiofoniche in materia di sicurezza. **Gli oneri derivanti dalle relative iniziative saranno finanziati con le risorse già disponibili per campagne informative sul capitolo 7333, missione 13, programma 1, azione 3, denominato "Spese per gli interventi di sicurezza stradale ivi compresi quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei piani urbani del traffico".**

L'**articolo 3** modifica il codice al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana.

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 4 dell'articolo 6 (*Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati*) del codice, prevedendo che, al di fuori dei centri abitati, le ordinanze dell'ente proprietario della strada possano riservare a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi, non solo corsie, anche protette (come attualmente previsto), ma anche strade. La disposizione rientra nelle facoltà degli enti proprietari. Essa, pertanto, potrà essere attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 7 (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*) del codice.
Al numero 1) viene previsto che con le ordinanze del sindaco, che regolano la circolazione nei centri abitati, possano essere riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana, non solo strade (come attualmente previsto), ma anche corsie. La disposizione rientra nelle facoltà dei Comuni. Conseguentemente, il suo esercizio deve avvenire nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il numero 2) novella il comma 9-*bis* dell'articolo 7, prevedendo che i Comuni, nel delimitare le zone a traffico limitato per finalità esclusive di tutela ambientale, debbano consentire l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione esclusivamente elettrica. Viene pertanto eliminato il riferimento ai veicoli ibridi introdotto dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 103). Con specifico riguardo agli effetti economico-finanziari, si rappresenta che i Comuni procederanno alla rimozione del segnale dedicato ai veicoli ibridi nell'ambito degli interventi programmati di manutenzione della segnaletica (trattasi, peraltro, di adesivo). Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per gli stessi.

Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 23 (*Pubblicità sulle strade e sui veicoli*) del codice.
Al numero 1) aggiunge i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, in materia di cartelloni pubblicitari. In primo luogo, con il comma 4-*bis* si vieta sulle strade e sui veicoli ogni forma di esposizione pubblicitaria il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, ovvero discriminatori rispetto all'orientamento sessuale, all'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche. L'articolo 23 prevede, in caso di violazione elle disposizioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra € 431 e € 1.734, con conseguenti maggiori entrate per le finanze pubbliche.
Il comma 4-*ter* prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda ad emanare un'apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento, le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Ministero delle pari opportunità, con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In caso di mancata adozione della direttiva entro il termine previsto dal

comma 4-*ter*, prorogabili per ulteriori 30 giorni, si prevede l'applicazione delle disposizioni del citato Codice di autodisciplina. Trattasi di norma a contenuto ordinamentale e che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 4-*quater* prevede che l'osservanza delle prescrizioni del comma 4-*bis* sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari e che, in caso di violazione, venga disposta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
Il numero 2) introduce il comma 7-*bis*, che, derogando espressamente all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23 (che vieta la posa di qualunque installazione diversa dalla segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate), consente l'installazione, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde la cui manutenzione sia affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, di un'insegna di esercizio dell'impresa o dell'ente affidatario della manutenzione.
Il numero 3 modifica il comma 13-*bis* prevedendo che, in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto sia con quanto disposto sia dal comma 1 dell'articolo 23 del codice, che dal nuovo comma 4-*bis*, l'ente proprietario della strada provveda a richiedere all'autore della violazione e al proprietario o al possessore del suolo privato la rimozione del mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale il cui adempimento avverrà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1, lettera d), modifica il comma 10 dell'articolo 41 (*Segnali luminosi*) del codice, prevedendo che nei semafori l'accensione della luce gialla abbia una durata minima di tre secondi. Agli adempimenti derivanti dall'introduzione della durata minima di tre secondi dell'accensione della luce gialla del semaforo, i Comuni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'altronde, l'attività richiesta ai Comuni si può collocare all'interno delle attività di manutenzione già programmate, la cui copertura è assicurata dalla destinazione di quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettere a) e c), del codice della strada. A tal fine, si evidenzia che l'articolo 5, comma 1, lettera t), numero 3), del provvedimento in esame, rafforza la cogenza dell'obbligo, già a carico degli Enti di rendicontare le entrate e le spese relative ai proventi da sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo, in caso di mancato adempimento, l'esclusione dell'Ente, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Il comma 1, lettera e), modifica l'articolo 82 (*Destinazione ed uso dei veicoli*) del codice, introducendo il nuovo comma 4-*bis* che prevede la nuova fattispecie di utilizzo del veicolo ad uso proprio per i veicoli condivisi. Si dispone, in particolare, che sia qualificabile come uso proprio anche la condivisione temporanea, per un periodo non superiore a trenta giorni, di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati. La norma è di carattere prescrittivo, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera f), modifica il comma 10 dell'articolo 100 (*Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi*) del codice, che attualmente vieta di apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nell'identificazione del veicolo sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. A tale previsione sono aggiunti due periodi in base ai quali i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche, che si svolgono su strada, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Il costo della targa sostitutiva per le competizioni, essendo costituita da un pannello auto-costruito, risulta a carico del proprietario del veicolo e, laddove la targa risulti non visibile o contraffatta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. Pertanto, l'introduzione della nuova tipologia di targa comporta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera g), modifica l'articolo 158 (*Divieto di fermata e di sosta dei veicoli*) del codice, al comma 2, lettera h), estendendo il divieto di sosta anche nelle strade riservate ai mezzi pubblici, oltreché nelle corsie e carreggiate ad essi riservate. Tale disposizione amplia la casistica dei divieti di sosta e, pertanto, comporta l'applicabilità della sanzione ad una nuova fattispecie con conseguenti nuove entrate per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera h), modifica l'articolo 175 (*Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali*), comma 2, lettera a), del codice, consentendo la circolazione in autostrada ai ciclomotori che abbiano cilindrata pari o maggiore a 120 cc se a motore termico (anziché a 150 cc come previsto attualmente), nonché ai veicoli a due ruote a motore elettrico di potenza superiore a 11 Kw e le motocarrozzette elettriche con la stessa potenza (per queste ultime oggi vige il divieto fino a 250 cc). Trattasi di disposizione che, ampliando il novero dei soggetti ammessi a circolare in autostrada, è suscettibile di determinare nuove entrate (attraverso i pedaggi) per le finanze pubbliche.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo alle modalità di fissaggio al suolo ed alla proporzionalità delle insegne di esercizio in relazione alle dimensioni della rotatoria e nel rispetto dei principi della circolazione stradale, di cui all'articolo 23 del codice.

L'**articolo 4** contiene una serie di disposizioni finalizzate a favorire la mobilità ciclistica.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2 (*Definizione e classificazione delle strade*) del codice, inserendo il nuovo comma 4-*bis* con il quale si introduce la definizione di strada ad alta intensità ciclistica, come la strada a traffico promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti. Trattasi di norma di carattere prescrittivo, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), modifica l'articolo 3 (*Definizioni stradali e di traffico*), comma 1, del codice, inserendo le definizioni di:

- "itinerario cicloturistico";
- "strada senza traffico";
- "strada a basso traffico";
- "strada 30".

Trattasi di norma di carattere prescrittivo, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 50 (*Velocipedi*), comma 1, del codice, aggiungendo un periodo in base al quale i velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità la bicicletta non superi i 6 km/h. Trattasi di norma di carattere prescrittivo che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 148 (*Sorpasso*) del codice.
In particolare, al numero 1) introduce il nuovo comma 3-*bis* prevedendo che il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta sia tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite.
Il numero 2) interviene sulle relative sanzioni, previste dal comma 15 dell'articolo 148, estendendole alla nuova regola di comportamento posta dal comma 3-*bis* (da euro 83 a euro 333). Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Il comma 1, lettera e), interviene sul comma 1 dell'articolo 149 (*Distanza di sicurezza tra veicoli*) del codice, aggiungendo, all'attuale obbligo di tenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede, ulteriori prescrizioni quali l'obbligo di tenere una distanza di sicurezza laterale rispetto al bordo laterale della strada, nonché l'obbligo, fuori dai centri urbani, di sorpassare i velocipedi lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri.
Trattasi di norma di carattere prescrittivo, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera f), interviene sul comma 2-*bis* dell'articolo 164 (*Sistemazione del carico sui veicoli*) del codice, che attualmente consente l'utilizzo di strutture porta biciclette applicate a sbalzo anteriormente sugli autobus da noleggio, gran turismo e di linea. Con la modifica

si specifica che il passeggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo ed il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza di tale sistemazione. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano, la sistemazione delle biciclette sul mezzo è consentita solo nelle fermate capolinea ovvero nelle aree concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio.
La norma è di carattere prescrittivo, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera g), modifica l'articolo 182 (*Circolazione dei velocipedi*) del codice.
In particolare, il numero 1) prevede, con il nuovo comma 9.1, che nei centri abitati possa essere consentita, con ordinanza del sindaco, la circolazione delle biciclette sulle strade o sulle corsie riservate al servizio pubblico di trasporto, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista.
La norma non prevede un obbligo, bensì una mera facoltà e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per i Comuni. Infatti, l'esercizio della facoltà deve essere attuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il numero 2) introduce il nuovo comma 9-*bis* che prevede l'obbligo dei conducenti di velocipedi di età inferiore a dodici anni di indossare e tenere allacciato il casco protettivo, conforme alle omologazioni internazionali. Conseguentemente, il numero 4 modifica il comma 10 dell'articolo 182, introducendo una sanzione per il mancato uso del casco protettivo.
Con specifico riguardo agli effetti finanziari, si evidenzia che i numeri 2) e 4) hanno carattere prescrittivo e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il numero 3) introduce i nuovi commi 9-*ter* e 9-*quater* all'articolo 182 del codice.
In particolare, il comma 9-*ter* prevede la possibilità di realizzare nelle intersezioni con semaforo dei centri abitati, anche in questo caso con ordinanza del sindaco e previa valutazione delle condizioni di sicurezza, una casa avanzata sulla soglia dell'intersezione estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata.
Il comma 9-*quater* conferisce ai Comuni la facoltà di stabilire, con ordinanza, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-*bis*, ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale circolazione viene denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. I due nuovi commi non prevedono un obbligo, bensì una mera facoltà e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per i Comuni, dal momento che va attuato nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al numero 5) viene introdotto un nuovo comma 10-*bis* all'articolo 182, che prevede la sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro per l'importazione o la produzione per la commercializzazione sul territorio nazionale di caschi protettivi per velocipedi di tipo non

conforme alle citate norme tecniche armonizzate. La disposizione introduce una nuova sanzione e, pertanto, appare suscettibile di generare maggiori entrate.

Il comma 2 prevede che le disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione del nuovo comma 9-*quater*, nonché ogni altra disposizione rilevante in materia, non possono prescrivere limiti o condizioni diversi o ulteriori rispetto a quanto ivi stabilito. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3, infine, prevede che le disposizioni di cui ai nuovi commi 9-*bis*, 10 e 10-*bis* dell'articolo 182 del codice si applichino a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 5** introduce una serie di modifiche che attengono a procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori e relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 75 (*Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione*) del codice, novellando il comma 4 che disciplina le procedure di collaudo previste per tutti i veicoli già omologati adibiti a servizio di taxi, di noleggio con conducente (NCC) e di linea per trasporto di persone. La nuova formulazione semplifica le procedure di collaudo prevedendo che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare, con proprio decreto, gli specifici veicoli omologati da sottoporre all'ulteriore accertamento dei requisiti di idoneità dei veicoli. Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b), modifica il comma 1 dell'articolo 78 (*Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione*) del codice.
Attualmente, sono previste visite di prova per tutti i veicoli sottoposti a modifiche costruttive e funzionali e per i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli (come gli impianti GPL o a gas naturale ed i ganci di traino).
Nell'ottica della semplificazione, viene previsto che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti sono individuate:

- le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali non sono necessarie la visita e la prova;
- le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione;
- le modalità di riqualificazione delle bombole già approvate in base alle norme tecniche internazionali ECE/ONU secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti a tale verifica.

Trattasi di norma che introduce misure di semplificazione dell'attività amministrativa e, conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 4 dell'articolo 102 (*Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa*) del codice, consentendo all'intestatario della carta di circolazione, nell'ipotesi di targa illeggibile, di richiedere il duplicato della targa o delle targhe deteriorate presso un ufficio periferico della motorizzazione, anche per il tramite di una impresa di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con contestuale restituzione della targa o delle targhe deteriorate.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla determinazione del costo della duplicazione della targa o delle targhe, a carico dell'intestatario.

Il comma 1, lettera d), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 117 (*Limitazioni nella guida*) del codice, relativamente ai limiti previsti per i neo-patentati. In particolare, si prevede, per il primo anno, il divieto di condurre veicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Al contempo, si stabilisce che detto divieto non opera se al fianco del

conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera e), modifica il comma 5 dell'articolo 120 (*Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all' articolo 116*) del codice. Il comma 5 del citato articolo disciplina la trasmissione tra il Ministero dell'interno ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti delle informazioni relative alle eventuali inidoneità dei soggetti che richiedano il rilascio della patente di guida. Attualmente gli Uffici Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fungono da mero tramite tra le Prefetture ed i soggetti richiedenti la patente di guida sia con riguardo alla comunicazione dell'esistenza di condizioni ostative (sentenze di condanna e altri provvedimenti giudiziali ostativi), sia per quanto riguarda i relativi ricorsi. La previsione, contenuta nel presente provvedimento, stabilisce che il ricorso avverso la comunicazione degli elementi ostativi al rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali debba essere proposto al Ministero dell'interno, anziché al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera f), modifica il comma 11 dell'articolo 121 (*Esame di idoneità*) del codice, consentendo di ripetere per due volte la prova pratica di guida in sede di esame, nel termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida (c.d. foglio rosa).
Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 5, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno determinati i diritti e le tariffe da corrispondere per sostenere tale eventuale terza prova pratica di guida.
Infine, il comma 1, lettera g), modifica il comma 6 dell'articolo 122 (*Esercitazioni di guida*) del codice, aumentando da 6 a 12 mesi la durata di validità dell'autorizzazione a svolgere esercitazioni di guida a chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti (il cosiddetto "foglio rosa").
Tutte le disposizioni sopra indicate non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera h), interviene sull'articolo 126-*bis* (*Patente a punti*) del codice, per quanto concerne la disciplina delle modalità di comunicazione delle violazioni che comportano perdita di punti della patente.
In particolare, con il numero 1) viene modificata la disposizione del comma 2 del citato articolo 126-*bis* prevedendo, nel caso di decurtazione dei punti dalla patente di guida, che la comunicazione dei dati del conducente non sia dovuta se il proprietario è persona fisica, nonché conducente responsabile della violazione e la comunicazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definita, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso.
Al numero 2) si procede alla sostituzione del comma 3 dell'articolo 126-*bis*, modificando la disciplina della comunicazione della variazione di punteggio della patente, sopprimendo la comunicazione da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e mantenendo

unicamente la possibilità di verifica sul Portale dell'automobilista, con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la motorizzazione. In merito, si evidenzia che attualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia circa tre milioni di comunicazioni di avvenuta decurtazione dei punti ogni anno tramite c.d. "stampa automatica" e non tramite raccomandata con ricevuta di ritorno che avrebbe un costo sicuramente molto più elevato. In particolare, secondo i dati forniti dal CED della Direzione Generale per la motorizzazione, nell'anno 2018 sono state spedite 2.654.645 comunicazioni al costo unitario di € 0,61 (stampa, imbustamento e spedizione). Pertanto, la disposizione determina un risparmio per la finanza pubblica stimato in € 1.619.333,45.

Il comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), interviene sul comma 12-*quater* dell'articolo 142 (*Limiti di velocità*) del codice, in materia di sanzioni riscosse dagli enti locali per infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative ai limiti di velocità, prevedendo l'obbligo per ciascun ente locale di pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale, in formato aperto ed entro il 31 maggio di ogni anno, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza riscossi per violazioni al codice e gli interventi realizzati a valere su tali risorse. Tale obbligo di pubblicazione si aggiunge a quello, già previsto, di trasmissione degli stessi dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno. Inoltre, viene esteso al Ministero dell'interno l'obbligo, attualmente previsto per il solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, in un'apposita sezione del proprio sito *internet*, in un formato dati di tipo aperto, le relazioni relative alle sanzioni riscosse per violazioni al codice della strada, trasmesse ai sensi del comma 12-*quater*, primo periodo, dell'articolo 142.
Viene infine previsto che, entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba presentare alle Camere una relazione sullo stato di attuazione di tali norme, nonché delle disposizioni dei commi 12-*bis* (attribuzione dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità) e 12-*ter* (relativa destinazione delle somme a interventi di manutenzione e sicurezza stradale) e del comma 4 dell'articolo 208 (destinazione di una quota dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice all'ammodernamento della segnaletica e al potenziamento delle attività di controllo), indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi e le sanzioni applicate.
Con specifico riguardo agli effetti economico-finanziari, si evidenzia che agli adempimenti di cui alla presente disposizione provvedono gli Enti e l'Amministrazione nell'ambito nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità dei rispettivi vincoli di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in quanto, attualmente, le Amministrazioni già pubblicano nei propri siti *internet*, in formato aperto, dati e informazioni relativi alla riscossione delle sanzioni e al loro impiego. Conseguentemente, i nuovi adempimenti si inseriscono nell'ambito di detta attività e, pertanto, non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera l), modifica il comma 1 dell'articolo 180 (*Possesso dei documenti di circolazione e di guida*) del codice, aggiungendo una nuova lettera a-*bis*) che introduce l'obbligo del conducente di avere con sé, nel caso siano in corso il trasferimento di

proprietà dei veicoli o la costituzione dell'usufrutto o la stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, anche l'estratto dei documenti (carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica alla circolazione o certificato di circolazione) o la ricevuta degli stessi (si tratta dei documenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 92 del codice).
La norma ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera m), modifica il comma 8 dell'articolo 180 del codice, intervenendo sull'obbligo di presentarsi agli uffici di polizia per esibire i documenti richiesti nei casi di violazioni del codice. Con la riformulazione del comma 8, si stabilisce che non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito.
Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, verranno disciplinate le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione.
Con specifico riguardo agli effetti finanziari, si evidenzia che i collegamenti informatici tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli organi di polizia stradale sono già in atto. Per contro, relativamente all'accesso da parte della polizia locale, si rammenta che il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 94, n. 634, prevede che l'utenza del servizio di accesso al CED è concessa stipulando una convenzione che prevede il pagamento di una serie di oneri. In particolare: una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata; un canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione; i corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente, in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione. La previsione secondo cui con decreto interministeriale sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione necessita di opportuna copertura in quanto, attualmente, i Comuni hanno accesso all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a titolo oneroso e i relativi proventi (pari a 10.500.000 di euro) affluiscono sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato 2424 e 2459, quota parte dei quali riassegnati per il funzionamento del CED della Direzione Generale per la motorizzazione.

Il comma 1, lettera n), numeri 1) e 2), modifica l'articolo 196 (*Principio di solidarietà*) del codice, introducendo il comma 1-*bis* in base al quale, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, risponde esclusivamente il locatario in solido con l'autore della violazione (ipotesi di locazione di veicoli senza conducente di cui all'articolo 84 del codice). Viene pertanto eliminato dal comma 1 il riferimento alle ipotesi di *leasing* dell'articolo 84, disciplinate dal comma 1-*bis*. La disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera o), modifica l'articolo 198 (*Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie*) del codice, aggiungendo il comma 1-*bis*. In particolare, si prevede

che, qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione violi più volte la medesima disposizione e tali violazioni non siano immediatamente contestate, ovvero non vi sia preavviso della contestazione, si applica solamente la sanzione prevista per la prima violazione, rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo, in deroga a quanto prevede attualmente il comma 1. Con specifico riferimento agli effetti finanziari, si rileva che la disposizione ha contenuto ordinamentale. Ad ogni modo, il numero delle fattispecie nelle quali, con la medesima azione od omissione, venga violata per più di tre volte la medesima disposizione non risulta tale da poter determinare, per effetto della modifica del trattamento sanzionatorio, effetti significativi sul bilancio degli Enti.

Il comma 1, lettera p), modifica l'articolo 201 (*Notificazione delle violazioni*) del codice.
Il numero 1) modifica, in particolare, il comma 1-*bis*, lettera d), che prevede attualmente che nel caso di accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo non sia necessaria la contestazione immediata delle violazioni. A tale previsione si aggiunge un periodo con il quale si richiede che, nei casi di violazione di divieto di sosta, vada lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta, senza spese di notifica. Con uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, vengono definite le procedure al fine di dare certezza legale dell'avvenuta apposizione di tale preavviso. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il numero 2) modifica la lettera g) del comma 1-*bis* estendendo l'esclusione dall'obbligo di contestazione immediata alle situazioni nelle quali i veicoli accedono a strade con accesso o transito vietato. A tal fine, si prevede che la rilevazione dell'infrazione possa essere effettuata attraverso qualsiasi dispositivo omologato sulla base di specifiche contenute in apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, in via transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento, di cui all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del codice della strada, si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Trattasi di disposizioni a contenuto ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il numero 3) introduce un nuovo comma 3-*bis* in base al quale, qualora sia disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro obbligato in solido, alla notificazione si provvede esclusivamente per via telematica secondo le procedure individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esclusivamente laddove non sia possibile utilizzare le procedure di notificazione elettroniche, si prevede l'applicazione delle disposizioni del comma 3, relative alla notifica a mezzo degli organi preposti di polizia stradale e degli altri organi a ciò deputati.

Il comma 1, lettera q), modifica l'articolo 203 (*Ricorso al Prefetto*) del codice. Si novellano, rispettivamente, i commi 1 e 1-*bis*, introducendo la possibilità di proporre ricorso al Prefetto inviandolo per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio

elettronico di recapito certificato qualificato, nel rispetto delle modalità contemplate dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che definisce i requisiti di validità per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni in via telematica alle pubbliche amministrazioni. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera r), modifica il comma 1 dell'articolo 204 (*Provvedimento del Prefetto*) del codice. Attualmente, nei casi di ricorso del trasgressore, il comma 1 prevede che il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotti, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Con la disposizione contenuta nella presente proposta di legge, la sanzione irrogabile dal Prefetto viene rideterminata nel minimo edittale aumentato del 50 per cento. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale e che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera s), modifica la norma dell'articolo 207 (*Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE*) del codice relativa alla mancata corresponsione delle sanzioni amministrative per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. Inoltre, si aggiunge un nuovo comma 3-*bis*, in base al quale la mancata corresponsione della sanzione amministrativa, nonché delle spese di trasporto e custodia, entro novanta giorni dalla notifica del verbale di fermo amministrativo, comporta l'alienazione del veicolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Inoltre, si prevede che, qualora l'Autorità amministrativa o giudiziaria disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e di custodia.
La disposizione, prevedendo l'alienazione del veicolo e di recuperare con il ricavato l'importo della sanzione, nonché le spese di trasporto e custodia, sembra suscettibile di determinare maggiori entrate per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera t), interviene in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinata dall'articolo 208 del codice.
Si prevede, in dettaglio:

- al numero 1), la modifica della lettera a) del comma 2, estendendo la destinazione della quota dell'80% dei proventi delle sanzioni che spettano allo Stato anche all'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale. Si evidenzia, in proposito, che l'80% si applica su un totale del 5% dei proventi delle sanzioni, quindi ammonta circa ad un 4% del totale delle sanzioni;
- al numero 2), la modifica delle lettere a) e b) del comma 4, prevedendo che per gli interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a

norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, nonché di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, non sia più riservata una quota non inferiore a un quarto del 50% dei proventi delle sanzioni;

- al numero 3), l'introduzione del nuovo comma 4-*bis* che esclude gli enti locali, che non ottemperino all'obbligo di rendicontazione delle sanzioni elevate e delle relative spese, dalla possibilità di partecipare, nell'anno successivo, ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
- al numero 4), l'introduzione del nuovo comma 5-*ter*, che prevede: l'obbligo di trasmissione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte dei soggetti che accertano le violazioni, dei dati relativi all'entità delle sanzioni comminate nell'anno precedente, distinti per ciascuna tipologia di infrazione; la pubblicazione sul sito internet del Ministero, entro il 30 giugno di ogni anno, dei dati forniti dai soggetti accertatori, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e sesso.

Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale recante l'individuazione di una differente finalizzazione degli introiti delle sanzioni e, pertanto, non suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera u), introduce nel codice un nuovo articolo 226-*bis* che consente di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell'immatricolazione del veicolo, o successivamente in occasione della revisione o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione, per ricevere le notifiche dei provvedimenti previsti dal codice. Tale facoltà è prevista solo nelle more dell'istituzione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, di cui all'articolo 6-*quater* del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), e nel caso in cui il domicilio digitale non risulti già da pubblici elenchi. Si stabilisce che qualora ci si avvalga di tale facoltà, è necessario comunicare ogni successiva variazione dell'indirizzo alla Direzione Generale per la motorizzazione entro 15 giorni dalla sua effettuazione. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione della variazione è sanzionato con l'applicazione di una pena pecuniaria compresa tra 85 e 338 euro. Le nuove disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai ciclomotori, alle macchine agricole e alle macchine operatrici, nei casi previsti dagli articoli 97 (circolazione dei ciclomotori), 108 (rilascio della carte di circolazione per le macchine agricole), 110 (immatricolazione delle macchine agricole), 111 (revisione delle macchine agricole) e 114 (circolazione su strada delle macchine operatrici) del codice.

Con specifico riguardo agli effetti finanziari, si rappresenta che la disposizione introduce nuove fattispecie sanzionatorie e, pertanto, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori entrate per gli enti.

L'**articolo 6** interviene in materia di veicoli pesanti e di macchine agricole.

Con il comma 1, lettera a), viene modificato l'articolo 10 (*Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità*) del codice.
In particolare:

- al numero 1) si interviene sulla definizione di trasporto in condizioni di eccezionalità, attualmente contenuta nel comma 2, aggiungendo, alla lettera b), il trasporto effettuato con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile che ecceda i limiti di sagoma e di massa previsti dal codice per i veicoli;
- il numero 2 introduce al comma 3 (che elenca le tipologie di trasporto in condizioni di eccezionalità) la nuova lettera g-*quater)* che aggiunge il trasporto effettuato con complessi di veicoli immatricolati ad uso speciale degli spettacoli viaggianti;
- con il numero 3.1 viene modificato il comma 6 relativamente alle autorizzazioni per la circolazione necessarie per tutti i trasporti eccezionali: in particolare, viene soppressa la deroga all'obbligo di richiedere l'autorizzazione specifica alla circolazione per i trasporti di pietre, prefabbricati e tutti i rimanenti elencati all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice;
- con il numero 3.2 viene modificata la lettera b-*bis*) del comma 6 dell'articolo 10 del codice, per includere nei casi di esclusione dall'autorizzazione alla circolazione i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti, di cui alla lettera g-*quater*) introdotta al numero 2;
- con le modifiche di cui ai numeri 4) e 5), si sopprime l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 10 e viene introdotto il nuovo comma 7-*bis*, prevedendo che sia necessaria l'autorizzazione alla circolazione qualora si superino i soli limiti di sagoma, ovvero i mezzi circolino in strade diverse da quelle indicate nell'archivio delle strade transitabili per tali mezzi, ovvero non sia stato verificato da chi esegue il trasporto che nel percorso non esistano limitazioni di massa segnalate dai cartelli;
- con il numero 6) si interviene sul comma 18, disponendo che è soggetto alla sanzione amministrativa da 779 a 3.143 euro chiunque circoli con un mezzo d'opera che supera i limiti di sagoma di cui all'articolo 61 del codice senza la prescritta autorizzazione, ovvero superi i limiti di massa di cui al comma 8 dell'articolo 10 del codice o i limiti di massa di cui all'articolo 62 del codice, senza che sia stato corrisposto l'indennizzo di usura;
- il numero 7) sostituisce il comma 21, che attualmente prevede le sanzioni amministrative e accessorie (ritiro della carta di circolazione, fino alla revoca in caso di tre violazioni nel quinquennio), per chi adibisca mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice. In particolare, con la norma viene eliminata la possibilità che il trasporto di cose diverse possa essere autorizzato, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62 del codice, nell'ambito delle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose. L'importo della sanzione viene stabilito tra un minimo di 431 euro e un massimo di 1.734 euro, anche alla luce delle previsioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 dicembre 2018, che ha aggiornato le misure delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada per tenere conto dell'adeguamento del costo della vita intervenuto dal 1° gennaio 2019;

- il numero 8) sostituisce il comma 25, eliminando, in conseguenza delle modifiche introdotte al comma 21, il potere dell'agente accertatore, nel caso di violazioni del comma 21 (trasporto di cose diverse da quelle previste), di intimare al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non sia munito dell'autorizzazione o non abbia corrisposto l'indennizzo di usura, ovvero non abbia ottemperato alle norme e alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Tale potere viene invece confermato per le sole violazioni dei commi 18 (circolazione senza autorizzazione o violandone le condizioni o superando i limiti dimensionali o di massa) e 22. Per queste ultime si elimina, inoltre, l'obbligo di fare menzione della non prosecuzione del viaggio nel verbale di contestazione.

Con le modifiche apportate all'articolo 10 del codice sono state introdotte nuove fattispecie di trasporto eccezionale per le quali deve essere richiesta l'autorizzazione a circolare, nonché ulteriori sanzioni amministrative. Pertanto, le disposizioni in argomento sembrano suscettibili di generare maggiori entrate per le finanze pubbliche.

Le lettere b), d) ed e) del comma 1, intervengono sugli articoli 57 (*Macchine agricole*), 104 (*Sagome e masse limite delle macchine agricole*) e 105 (*Traino di macchine agricole*) del codice.
In particolare, con la lettera b), numero 1), viene modificata la definizione di macchine agricole operatrici trainate contenuta all'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice, al fine di estenderla alle macchine destinate al trasporto di prodotti inerenti all'operatività della macchina, nel rispetto delle prescrizioni ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada), ove ricorrano (prodotti tossici o pericolosi).
La previsione che le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente, ai fini della circolazione su strada, non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h (articolo 57, comma 3, del codice), viene inoltre estesa alle macchine agricole semoventi a cingoli in gomma dalla lettera b), numero 2).
Sono quindi modificate dal comma 1, lettere d) ed e), le disposizioni relative ai limiti di massa delle macchine agricole e il traino di macchine agricole.
Per quanto riguarda la lettera d), si evidenzia che:

- con il numero 1), si modifica il comma 3 dell'articolo 104 del codice, disponendo che per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici e quando la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 metri, se si tratta di veicoli non più a tre ma a due o più assi, le masse complessive massime passano, rispettivamente, da 14 a 18 tonnellate se a due assi e da 20 a 24 tonnellate se a tre o più assi;
- con il numero 2), si novella il comma 4 dell'articolo 104 del codice, relativo alle modalità di calcolo della massa massima per asse delle macchine agricole: con la nuova formulazione si stabilisce che la massa massima sull'asse più caricato non possa superare 10 tonnellate per asse non motore e 11,5 tonnellate per asse motore, mentre nella formulazione attuale non si distingue tra assi motore ed assi non motore fissando un limite unico a 10 tonnellate; nel caso di due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 metri non si possono superare le 11 tonnellate, mentre, nel caso di distanza non inferiore a 1,20 metri, le 14 tonnellate.
- con il numero 3), si prevede l'aumento (novella al comma 6 dell'articolo 104) da 16 a 32 tonnellate del limite di massa per le macchine agricole cingolate.

Con la lettera e) si modifica l'articolo 105, comma 1, del codice, prevedendo l'aumento da 16,50 a 18 metri della lunghezza massima dei convogli formati da macchine agricole semoventi e trainate, nonché la contestuale introduzione di un limite di massa a 44 tonnellate. Le disposizioni sopra elencate in materia di macchine agricole e operatrici e loro rimorchi sono di carattere prescrittivo e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 80 (*Revisioni*) del codice. In particolare:

- il numero 1) novella il comma 8 relativo alla disciplina della revisione dei veicoli a motore, prevedendo che le operazioni di revisione di taluni veicoli a motore possano essere svolte, oltre che dagli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche da imprese di autoriparazione autorizzate e da imprese operanti in regime di concessione quinquennale;
- il numero 2) sostituisce il comma 9 definendo i requisiti necessari per le imprese di autoriparazione autorizzate alle revisioni. Si prevede, in particolare, che tali imprese debbano possedere i requisiti tecnici, attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento, nonché devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122 del 1992. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verranno definite le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche ed amministrative per tali revisioni. I requisiti indicati devono sussistere per tutta la durata dell'autorizzazione. In base al comma 2 del presente articolo, tali disposizioni si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge;
- il numero 3) definisce, con il nuovo comma 9-*bis*, i requisiti che devono possedere le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. In particolare, si dispone che tali imprese debbano possedere i requisiti tecnici, attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, di cui garantiscono l'imparzialità. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verranno definite le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche ed amministrative per tali revisioni. I requisiti indicati devono sussistere per tutta la durata della concessione;
- il numero 4) novella il comma 10 prevedendo che il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettui periodici controlli sulle officine e sulle imprese, nonché controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le stesse officine. I controlli periodici devono essere effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfettari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione, nonché le modalità e gli importi, da porre a carico delle imprese, che dovranno essere versati annualmente ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- il numero 5) novella il comma 11, in materia di revoca delle concessioni o delle autorizzazioni per la revisione, aggiungendo la esplicita previsione che le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione siano sospese o revocate in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti;
- il numero 6) sostituisce il comma 13 prevedendo che le imprese di revisione rilascino, al termine della revisione, le certificazioni previste dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici Motorizzazione Civile;
- il numero 7) sostituisce l'ultimo periodo del comma 15 prevedendo che, se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengano rilevate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni, secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il numero 8) novella il comma 17 prevedendo che chiunque alteri o falsifichi la documentazione relativa alle revisioni è sanzionato col pagamento di una somma già prevista dal medesimo comma compresa tra 431 e 1.734 euro.

La disposizione prevede l'esternalizzazione dell'attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e per i loro rimorchi, nonché dei veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e per i loro rimorchi. Trattasi di attività che verrà svolta, ancorché dal personale degli Uffici Motorizzazione Civile, da esercenti l'attività di autoriparazione, ovvero da operatori economici in possesso di specifici requisiti ed all'uopo autorizzati. Con specifico riguardo agli effetti economico-finanziari, si evidenzia che la disposizione se, da un lato, consente di impiegare diversamente il personale utilizzato per la revisione, dall'altro impone al Ministero lo svolgimento di attività ispettive similmente a quanto già previsto per la revisione degli autoveicoli. In ogni caso, la previsione di specifici contributi da parte degli operatori incaricati dello svolgimento dell'attività in parola esclude che la disposizione possa generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera f), modifica il comma 2 dell'articolo 110 (*Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole*) del codice, introducendo la possibilità di immatricolare le macchine agricole – attualmente consentita a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agro-meccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici - anche a nome di commercianti, nonché a nome di colui che si dichiari proprietario del mezzo ma, in tale ultimo caso, limitatamente alle macchine con determinate limitazioni di massa e velocità.
La disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera g), introduce il comma 2-*bis* all'articolo 110 del codice consentendo alle reti di imprese costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati e finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, l'immatricolazione a nome della rete di impresa. Si richiede che la rete di impresa sia identificata dal codice fiscale, e dal contratto di rete, da cui risulti la sede, la denominazione della rete, il programma di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo. La norma ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera h), riformula il comma 11 dell'articolo 167 (*Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi*) del codice, estendendo le sanzioni amministrative previste per la violazione dei limiti di massa complessiva massima anche ai mezzi d'opera, salvo il riconoscimento di una franchigia del 5%. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione che, laddove non rilasciata, comporterà la riduzione del carico entro i limiti consentiti. Inoltre, viene soppressa la previsione del riconoscimento della suddetta franchigia anche ai trasporti eccezionali. La disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera i), modifica la lettera a) del comma 7 dell'articolo 175 (*Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali*) del codice, estendendo ai veicoli per lo spettacolo viaggiante, autorizzati con modello DGM243, il divieto di traino, attualmente previsto per i veicoli che non siano rimorchi, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[ ] POSITIVO [X] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

27 FEB.